

Garofalo Health Care S.p.A.
con sede in Piazzale delle Belle Arti 6, 00196 Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 06103021009, partita IVA n.
03831150366



DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

« Garofalo Health Care S.p.A. € 50,000,000 6.332% Senior Unsecured Notes due

11 July 2031» (CODICE ISIN IT0005602385) (le “Obbligazioni”)

sul mercato Euronext Access Milan operato da Borsa Italiana S.p.A.

Le Obbligazioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e accentrato presso Euronext Securities Milan.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del presente Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione è redatto in conformità al Regolamento dell'Euronext Access Milan ai fini dell'ammissione alla negoziazione sul mercato Euronext Access Milan delle Obbligazioni e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento UE 2017/1129.

Questo Documento di Ammissione è datato 11 luglio 2024.

AVVERTENZA

Questo Documento di Ammissione si riferisce ed è stato preparato in relazione all'operazione di ammissione alla negoziazione del prestito obbligazionario emesso dalla società Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”), denominato *"Garofalo Health Care S.p.A. € 50,000,000 6.332% Senior Unsecured Notes due 11 July 2031"* (CODICE ISIN IT0005602385), sul mercato Euronext Access Milan, dove vengono negoziati strumenti finanziari (inclusi i prestiti obbligazionari) e accessibile solamente agli investitori professionali, un sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana, ed è stato redatto in conformità con il relativo regolamento del mercato.

Né questo Documento di Ammissione, né l'operazione descritta in questo documento costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato come definito dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Pertanto, non è necessario redigere un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento UE 2017/1129.

Questo Documento di Ammissione non può essere distribuito, né direttamente, né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti o in qualsiasi altro paese in cui l'offerta degli strumenti finanziari menzionati in questo Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicate agli investitori residenti in tali paesi, salvo eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione di questo Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni legali o regolamentari. Chiunque si trovi in possesso di questo Documento di Ammissione dovrà prima verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni e rispettarle. In particolare, le obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o in base ad altre leggi rilevanti, né in base alle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese.

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli investitori e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento del mercato Euronext Access Milan.

INDICE

GHC S.p.A.	1
1. FATTORI DI RISCHIO	4
1.1. RISCHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	
1.1.1. Rischio di credito per il portatore delle Obbligazioni	
1.1.2. Rischio di rendimento delle Obbligazioni	
1.1.3. Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente	
1.1.4. Rischi relativi all'indebitamento che l'Emittente può contrarre	
1.1.5. Rischi connessi alla negoziazione delle Obbligazioni	
1.1.6. Rischi connessi alla trasferibilità delle Obbligazioni	
1.1.7. Rischi relativi al mercato secondario	
1.1.8. Rischi relativi alla modifica del regime fiscale applicabile	
2.	
3. REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI	
3.1 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITA'	
3.2 Domanda di ammissione alle negoziazioni	Altri
3.3. mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione	
3.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario	
3 3	

1. FATTORI DI RISCHIO

Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i fattori di rischio o incertezza di seguito descritti e le altre informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione al fine di effettuare un corretto apprezzamento dei rischi specifici relativi alle Obbligazioni prima di prendere una decisione in merito all'investimento in strumenti finanziari emessi da GHC.

I fattori di rischio o incertezza di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

Per i fattori di rischio relativi all'Emittente si rinvia alle informazioni pubbliche rese sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana.

1.1. RISCHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

1.1.1. Rischio di credito per il portatore delle Obbligazioni

Il rischio di credito per il portatore delle Obbligazioni è costituito dal rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze di pagamento interessi o capitale indicate nel relativo Regolamento.

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, pertanto, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquisisce il diritto a percepire il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale relativo alle Obbligazioni.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

1.1.2 Rischio di rendimento delle Obbligazioni

Gli investitori sono esposti al rischio che il valore di mercato delle Obbligazioni subisca variazioni nel corso della durata delle medesime. Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe subire, infatti, l'influenza di diversi fattori (quali, ad esempio, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, la durata residua delle Obbligazioni e il rating dell'Emittente), la maggior parte dei quali è al di fuori del controllo dell'Emittente.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si riflettono sul prezzo e sul rendimento delle Obbligazioni. Si segnala altresì che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo. In particolare, il tasso fisso applicato alle Obbligazioni espone i portatori al rischio di una variazione in aumento dei tassi di interesse sui mercati finanziari. Ne consegue che, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione od acquisto.

Inoltre, il perdurare dell'invasione russa in Ucraina ed il conseguente acuirsi della crisi energetica e del gas, nonché lo scoppio del conflitto israelo-palestinese, hanno provocato, insieme ad altri fattori, un aumento dell'inflazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea. Gli investitori devono considerare che gli sviluppi di tale fenomeno, non prevedibili alla data del presente Documento di Ammissione, potrebbero avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e non reali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.

1.1.3. Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, il portatore delle Obbligazioni potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione od acquisto, calcolato od ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni che sono state anticipatamente rimborsate.

1.1.4. Rischi relativi all'indebitamento che l'Emittente può contrarre

Sebbene il Regolamento delle Obbligazioni limiti l'ammontare di indebitamento che l'Emittente può contrarre in futuro, qualsiasi incremento dell'importo dei debiti garantiti e non garantiti dell'Emittente in futuro potrebbe ridurre il grado di soddisfacimento delle ragioni degli Obbligazionisti.

Inoltre, le Obbligazioni non sono garantite e, benché contengano alcune restrizioni alla concessione di garanzie da parte dell'Emittente sull'indebitamento presente e futuro, avranno lo stesso rango degli altri debiti non garantiti (chirografari) dell'Emittente. Pertanto, nel caso in cui siano state concesse garanzie su beni dell'Emittente a garanzia di debiti, in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente, tali debiti avranno priorità sulle Obbligazioni e sugli altri debiti non garantiti dell'Emittente con riferimento a tali beni.

1.1.5. Rischi connessi alla negoziazione delle Obbligazioni

Non esiste un mercato di negoziazione attivo per le Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono titoli di nuova emissione che potrebbero non essere ampiamente distribuiti e per i quali non esiste attualmente un mercato di negoziazione attivo. Ove le Obbligazioni venissero negoziate dopo la loro emissione iniziale, potrebbero essere negoziate a sconto rispetto al loro prezzo di offerta iniziale, a seconda dei tassi di interesse prevalenti, del mercato di titoli simili, delle condizioni economiche generali e della condizione finanziaria dell'Emittente. Sebbene sia stata presentata domanda di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione su Euronext Access Milan, non vi è alcuna garanzia che tale domanda venga accettata o che si sviluppi un mercato di negoziazione attivo con riferimento alle Obbligazioni. Di conseguenza, non vi è alcuna garanzia circa lo sviluppo o la liquidità di un mercato di negoziazione per le Obbligazioni.

1.1.6. Rischi connessi alla trasferibilità delle Obbligazioni

I trasferimenti delle Obbligazioni possono essere limitati, il che può influire negativamente sulla liquidità del mercato secondario e/o sui prezzi di negoziazione delle Obbligazioni.

Le obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o in base ad altre leggi rilevanti, né in base alle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese.

È obbligo di ciascun titolare delle Obbligazioni assicurarsi che i trasferimenti delle Obbligazioni siano conformi a tutte le leggi applicabili in materia di titoli. Inoltre, i trasferimenti a determinati soggetti in alcune altre giurisdizioni possono essere limitati dalla legge o possono comportare l'imposizione di sanzioni o responsabilità.

1.1.7. Rischi relativi al mercato secondario

Le variazioni dei risultati annuali e infrannuali dell'Emittente o i cambiamenti nelle condizioni generali del mercato costituiscono alcuni dei fattori che potrebbero influenzare il valore di mercato delle Obbligazioni sul mercato secondario. Inoltre, eventuali fluttuazioni del mercato e modifiche nelle condizioni economiche e politiche generali possono influenzare negativamente il valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dalla solidità economico-finanziaria dell'Emittente.

Al momento dell'emissione, le Obbligazioni non avranno un mercato di negoziazione consolidato e tale mercato potrebbe non svilupparsi affatto. Qualora tale mercato si sviluppasse, potrebbe non essere particolarmente liquido e, di conseguenza, gli investitori potrebbero non essere in grado di trasferire e vendere le proprie Obbligazioni con facilità o a prezzi che forniscano loro un rendimento paragonabile a quello di simili investimenti che hanno un mercato secondario sviluppato.

1.1.8. Rischi relativi alla modifica del regime fiscale applicabile

Le Obbligazioni e i redditi derivanti dalle stesse sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

Pertanto, gli investitori potrebbero subire una diminuzione del rendimento atteso derivante da un eventuale cambiamento del regime fiscale dovuto ad un aumento degli oneri fiscali attuali o dall'introduzione di nuovi oneri fiscali, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

2. REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Per quanto concerne le informazioni riguardanti le Obbligazioni da ammettere alla negoziazione si riporta di seguito il Regolamento delle Obbligazioni.

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Piazzale delle Belle Arti 6, 00196 Roma (RM)

Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 06103021009

Partita IVA 03831150366

Codice LEI 815600C851C90CAE6438

* * *

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

€50.000.000,00 – 6,332%FISSO CON SCADENZA 11 LUGLIO 2031

CODICE ISIN IT0005602385

Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ EMITTENTE

1.1 Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario

Il presente regolamento (il "**Regolamento del Prestito**") disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario non convertibile (il "**Prestito Obbligazionario**"), di ammontare nominale pari a Euro 50.000.000,00, emesso da Garofalo Health Care S.p.A. (l'"**Emittente**") in data 11 luglio 2024 (la "**Data di Emissione**").

1.2 Informazioni relative all'Emittente

L'Emittente è una società costituita ai sensi della legge italiana in forma di società per azioni, con sede legale in Piazzale delle Belle Arti 6, 00196 Roma, capitale sociale pari a Euro 31.570.000 interamente versato, riserve pari a Euro 162.071.000 al 31 dicembre 2023, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma numero 06103021009. L'Emittente ha per oggetto sociale l'esercizio di attività di assunzione di partecipazioni nel settore della sanità in genere, nonché in quelli connessi o correlati.

1.3 Delibera di emissione del Prestito Obbligazionario

L'Emittente ha deliberato di emettere il Prestito Obbligazionario alla Data di Emissione con delibera del Consiglio di Amministrazione risultante dal verbale del 26 giugno 2024, con atto a rogito del Notaio Clara Sgobbo (repertorio n. 1983, raccolta n. 1278) e iscritto nel registro delle imprese di Roma il giorno 8 luglio 2024.

2 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

2.1 Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, salvo ove il contesto specifichi diversamente e non siano altrimenti diversamente definiti, i termini e le espressioni elencati di seguito avranno il seguente significato:

"**Accreditamento SSN**" indica il provvedimento con il quale viene riconosciuta alle strutture già in possesso di un'autorizzazione sanitaria, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

"**Acquisizioni Consentite**" indica le acquisizioni effettuate dall'Emittente o dalle Controllate dell'Emittente, di partecipazioni in altre società, aziende e rami d'azienda, con limitazione di responsabilità in capo ai soci, a condizione che:

- (a) la Target non versi in stato di "insolvenza" o "crisi" (come rispettivamente definiti ai sensi del Codice della Crisi), salvo che l'acquisizione venga effettuata ai sensi delle disposizioni applicabili di uno degli strumenti o delle procedure previsti dal Codice della Crisi;
- (b) qualora l'operazione abbia ad oggetto una società, l'acquisizione abbia ad oggetto una partecipazione di maggioranza nel capitale della Target, ovvero una partecipazione di minoranza nel capitale sociale della stessa, fermo restando che il valore a bilancio delle partecipazioni di minoranza in società Target non può essere complessivamente superiore al 15% (quindici) del totale dell'attivo consolidato, come risultante dal bilancio consolidato trasmesso ai sensi dell'Articolo 13.2.1. (*Bilanci*);
- (c) l'attività svolta dalla società, dall'azienda o dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione rientri nel, o sia prevalentemente connessa, complementare, collegata al settore sanitario, o funzionale alle attività del Gruppo, ad ulteriore condizione che tale società abbia la propria sede principale in Italia;
- (d) alla data di perfezionamento dell'acquisizione non sia in essere, né si possa verificare in conseguenza dell'acquisizione, alcun Potenziale Evento Rilevante, Evento Rilevante e/o Evento Sostanzialmente Pregiudizievole;
- (e) la Target, l'azienda o il ramo d'azienda oggetto di acquisizione:
 - (i) non sia soggetta a Sanzioni;
 - (ii) non si trovi in uno Stato o territorio soggetto a Sanzioni; e
 - (iii) non sia soggetta al Controllo di società con sede legale in uno Stato o territorio soggetto a Sanzioni.

"**Actual/Actual (ICMA)**" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell'anno.

"**Agente**", indica The Bank of New York Mellon SA/NV – Milan Branch, che con riferimento al Prestito Obbligazionario agisce inoltre quale *Paying Agent*, *Issuing Agent* e *Account Bank*, o il diverso soggetto che dovesse essere nominato dall'Emittente in sua sostituzione.

"**Apporto di Mezzi Propri**" indica, con riferimento ad un soggetto la somma delle seguenti risorse finanziarie (senza conteggiare più di una volta voci che appartengono a più categorie):

- (a) capitale sociale come di volta in volta deliberato, sottoscritto e versato e/o aumentato;
- (b) l'ammontare dei versamenti in conto capitale, a fondo perduto e del fondo/riserva sovrapprezzo, o altre analoghe forme di contributo a titolo di capitale, per i quali non sussista obbligo di rimborso (attuale o condizionato o soggetto a termine) di tale soggetto; e
- (c) gli importi ricevuti a titolo di finanziamenti soci, subordinati ai diritti degli Obbligazionisti in conformità alle previsioni del successivo Articolo 13.1.3 del presente Regolamento del Prestito.

"**Assemblea degli Obbligazionisti**" indica l'assemblea degli Obbligazionisti il cui funzionamento è disciplinato dall'articolo 2415 del Codice Civile, in quanto compatibile, e dall'Articolo 18 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

"**Atti di Disposizione**" indica qualunque atto di disposizione dei beni mobili e immobili del Gruppo, ivi incluso, a maggior chiarezza, il Patrimonio Immobiliare Rilevante.

"**Atti di Disposizione Consentiti**" indica Atti di Disposizione effettuati tra le società del Gruppo, nonché i seguenti Atti di Disposizione effettuati verso soggetti non appartenenti al Gruppo:

- (a) qualunque atto di disposizione:
 - (i) della partecipazione dell'Emittente nella Società Immobiliare Rilevante, a condizione che il Gruppo continui a mantenere il Controllo della Società Immobiliare Rilevante successivamente a detto atto di disposizione,
 - (ii) che abbia come effetto il conferimento di tutto o parte del Patrimonio Immobiliare Rilevante a un OICR, a condizione che:
 - (1) il regolamento dell'OICR preveda che non siano consentiti atti dispositivi finalizzati all'alienazione o dismissione (in tutto o in parte) del Patrimonio Immobiliare Rilevante, salvo che non si rientri in una delle ipotesi di cui alla presente definizione; e
 - (2) che il Gruppo mantenga la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni o delle quote in modo tale (A) da garantire il Controllo del relativo OICR (qualora abbia natura giuridica di SICAV ovvero di SICAF), oppure (B) nominare o rimuovere il gestore del relativo OICR (qualora abbia natura giuridica diversa da SICAV o da SICAF);
 - (3) che eventuali trasferimenti del Patrimonio Immobiliare Rilevante tra OICR siano effettuati tra OICR Idonei,

fermo restando in ciascun caso che la detta disposizione non sia soggetta a restrizioni o obblighi, ovvero che l'Emittente abbia verificato se sia necessaria la notifica prevista ai sensi della normativa "*golden power*", ovvero altra norma applicabile ivi incluso il Regolamento (EU) 452/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione e del decreto legge del 15 marzo del 2012, n. 21 convertito in legge, come di volta in volta modificato e integrato, da ultimo ai sensi del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 23 (ovvero normativa analoga nella in ciascuna giurisdizione rilevante);

- (b) qualunque atto di disposizione e/o dismissione di beni immobili effettuati da una Target successivamente alla Data di Emissione ed entro 12 (dodici) mesi successivi all'Acquisizione Consentita;

- (c) gli atti di dismissione e/o disposizione, aventi ad oggetto beni strumentali (esclusi in ogni caso diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale e il Patrimonio Immobiliare Rilevante) divenuti obsoleti o non necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa;
- (d) gli atti di dismissione e/o disposizione aventi ad oggetto beni di una società del Gruppo ceduti nell'ambito della, ed in linea con la, propria ordinaria attività (esclusi in ogni caso diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale e il Patrimonio Immobiliare Rilevante);
- (e) gli atti di dismissione e/o disposizione, aventi ad oggetto beni strumentali (esclusi in ogni caso diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale e il Patrimonio Immobiliare Rilevante):
 - (i) il cui ricavato sia utilizzato per l'acquisto, di beni strumentali sostitutivi o comunque di valore equivalente o superiore rispetto ai beni strumentali oggetto di disposizione entro 12 (dodici) mesi dall'incasso; ovvero
 - (ii) rispetto ai quali sia stato assunto dalla società del Gruppo interessata un impegno vincolante alla sostituzione, nel caso in cui in esecuzione di tale impegno il corrispettivo della dismissione e/o disposizione sia stato destinato entro 12 (dodici) mesi dal relativo incasso alla sostituzione di beni con altri di analogo valore; ovvero
 - (iii) rispetto ai quali siano stati già acquisiti beni sostitutivi;
 - (iv) quelli di cui all'Allegato 8 (*Atti di Disposizione Consentiti*) del presente Regolamento del Prestito.
- (f) gli atti di disposizione di azioni proprie dell'Emittente nel contesto dei piani di *buy back* approvati dall'assemblea dei soci, purché nel rispetto dei Parametri Finanziari e non comportino un Cambio di Controllo;
- (g) in aggiunta agli atti previsti dai precedenti paragrafi, che s'intendono sempre Atti di Disposizione Consentiti ai fini della presente definizione, gli Atti di Disposizione per un importo cumulato non superiore al 15% (quindici punti percentuali) del totale dell'attivo consolidato (in ciascun caso includendo ai fini del calcolo di tale importo cumulato anche gli Atti di Disposizione indicati all'Allegato 8 (*Atti di Disposizione Consentiti*) del presente Regolamento del Prestito), per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, come risultante dal bilancio consolidato trasmesso ai sensi dell'Articolo 13.2.1 (*Bilanci*).

"**Autorità Erogante Sanzioni**" indica l'"*Office of Foreign Assets Control*" (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o l'Unione Europea e/o la Repubblica Francese e/o la Repubblica Italiana e/o il dipartimento del tesoro del Regno Unito o qualsiasi altra autorità competente in materia di sanzioni.

"**Autorizzazione**" indica qualsiasi autorizzazione, permesso, concessione, consenso, approvazione, delibera, licenza, esenzione, abilitazione, nulla osta, certificazione o provvedimento amministrativo (anche in materia navale, amministrativa e ambientale).

"**Bilancio**" indica il bilancio annuale consolidato approvato dell'Emittente, come redatto dall'Emittente in conformità a quanto previsto dalla legge e dai Principi Contabili.

"**Borsa Italiana**" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"**Cambio di Controllo**" indica ciascun caso in cui i Soci cessino di detenere, direttamente o indirettamente, il Controllo dell'Emittente.

"**Certificato di Conformità**" indica la certificazione dei Parametri Finanziari relativi al Gruppo, da intendersi come dati consolidati dell'Emittente, nella forma di cui all'Allegato 1 (*Certificato di Conformità*).

"**Clearstream**" indica Clearstream Banking, Lussemburgo, con uffici in via JF Kennedy, 42, L-1855, Lussemburgo.

"**Codice Civile**" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.

"**Codice della Crisi**" indica il Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, denominato "*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*", emanato in attuazione della Legge del 19 ottobre 2017 n. 155, come tempo in tempo modificato e integrato.

"**Comunicazione di Evento Rilevante**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.2 (*Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*).

"**Contratto di Agenzia**" indica il contratto di agenzia stipulato nell'ambito del Prestito Obbligazionario in prossimità della Data di Emissione, tra l'Emittente e l'Agente in base al quale l'Agente è stato incaricato dall'Emittente di fornire determinati servizi di pagamento e di calcolo.

"**Contratto di Finanziamento**" indica il contratto di finanziamento per un importo pari ad Euro 225.000.000,00 (duecentoventicinque milioni/00) stipulato in data 8 luglio 2024, tra l'Emittente, in qualità di prestatore, ed un *pool* di istituti di credito, in qualità di finanziatori.

"**Contratto di Sottoscrizione**" indica il contratto per la sottoscrizione delle Obbligazioni sottoscritto per scambio di corrispondenza commerciale in data 8 luglio 2024 tra, *inter alios*, l'Emittente e i sottoscrittori iniziali delle Obbligazioni.

"**Controllata**" indica, con riferimento all'Emittente, qualsiasi soggetto assoggettato, direttamente o indirettamente, al suo Controllo.

"**Controllata Rilevante**" indica:

- (a) la Società Immobiliare Rilevante; e
- (b) a partire dalla prima Data di Verifica, ciascuna società del Gruppo il cui totale attivo riferito all'ultimo bilancio annuale civilistico disponibile rappresenti singolarmente almeno il 7% (sette per cento) del totale attivo consolidato del Gruppo, come risultante dal più recente Bilancio.

"**Controllo**" indica:

- (a) ogni situazione o circostanza di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- (b) ciascuna delle ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF; e
- (c) ogni situazione o circostanza in cui la composizione della maggioranza del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di amministrazione o gestione di un soggetto è, direttamente o indirettamente, determinata da un altro soggetto.

"**Data di Determinazione del Rimborso Anticipato**" indica il terzo Giorno Lavorativo precedente la Data di Rimborso Anticipato, che sarà comunicata dall'Emittente a Borsa Italiana ai sensi del Regolamento di Euronext Access Milan.

"**Data di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

"**Data di Pagamento**" indica il 30 settembre ed il 30 marzo di ciascun anno, fermo restando che (i) la prima Data di Pagamento cadrà il 30 settembre 2024, e (ii) l'ultima Data di Pagamento cadrà l'11 luglio 2031.

"**Data di Rimborso Anticipato**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 8 (*Rimborso anticipato a opzione dell'Emittente (Call Option)*).

"**Data di Rimborso Anticipato Par**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 8 (*Rimborso anticipato a opzione dell'Emittente (Call Option)*).

"**Data di Scadenza**" indica il 11 luglio 2031.

"**Data di Verifica**" indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento, fermo restando che la prima Data di Verifica sarà il 31 dicembre 2024.

"**Dealer di Riferimento**" indica un istituto di credito o società che fornisce servizi finanziari di riconosciuto *standing* internazionale, selezionato dall'Emittente, che opera regolarmente sul mercato obbligazionario e dei titoli di debito.

"**Decreto 231**" indica il decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, come di volta in volta integrato e modificato.

"**Deduzione Fiscale**" indica qualsiasi importo trattenuto a titolo di Tassa da un pagamento, ivi inclusa - a mero titolo esemplificativo - l'imposta sostitutiva disciplinata dal Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, come successivamente integrato, modificato o sostituito.

"**EBITDA**" indica la somma algebrica delle seguenti voci, calcolate a livello consolidato di Gruppo:

- (a) (+) il valore della produzione di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del Codice Civile;
- (b) (-) i costi della produzione di cui alla lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile;
- (c) (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile, composto dalle seguenti voci:
 - (i) delle immobilizzazioni immateriali;
 - (ii) delle immobilizzazioni materiali;
 - (iii) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - (iv) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- (d) (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile;
- (e) (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile;
- (f) (+) o costi o (-) ricavi aventi natura non ricorrente e/o non caratteristica (ivi inclusi i costi di operazioni di finanziamento nonché delle acquisizioni) se già

contabilizzati rispettivamente nelle voci di cui alle lettere (b) o (a) che precedono, dandone evidenza nel relativo Certificato di Conformità.

Ai fini del calcolo dovrà essere considerato l'EBITDA delle società o dei rami di azienda eventualmente acquisiti, come determinato dalle risultanze contabili su base 12 (dodici) mesi.

Nel calcolo si escluderà l'effetto IFRS 16, dandone debita evidenza nel relativo Certificato di Conformità.

"**Emittente**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

"**Equity Cure**" ha il significato di cui all'articolo 13.1.3.

"**Esercizio Finanziario**" indica il periodo contabile annuale dell'Emittente che termina il 31 dicembre di ogni anno.

"**Euronext Access Milan**" indica il sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana.

"**Euronext Milan**" indica il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant.

"**Euronext Securities Milan**" indica il nuovo nome commerciale di Monte Titoli S.p.A., una società per azioni avente la propria sede legale a Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, Italia.

"**Evento Rilevante**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.1 (*Eventi Rilevanti*).

"**Evento Sostanzialmente Pregiudizievole**" indica qualsiasi evento, fatto o cambiamento di condizioni le cui conseguenze influiscano negativamente, in modo sostanziale sulla capacità dell'Emittente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi e alle scadenze di cui al presente Prestito Obbligazionario.

"**GHC Real Estate**" indica Garofalo Health Care Real Estate S.p.A., società debitamente costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazzale delle Belle Arti, 6, Roma (Italia), iscritta al registro delle imprese di Roma, codice fiscale 16772041006, partita IVA 03831150366, REA RM-1674845, che, alla Data di Emissione, è controllata al 100% da e soggetta a direzione e coordinamento dell'Emittente.

"**Giorno Lavorativo**" indica ciascun giorno lavorativo in cui le banche svolgono attività lavorativa a Milano e Roma e che è un Giorno TARGET.

"**Giorno TARGET**" indica un giorno in cui il sistema T2 è operativo per i pagamenti espressi in Euro.

"**Gravame**" indica ogni garanzia di natura reale (ivi inclusa ogni garanzia finanziaria ai sensi del D.lgs. 170/2004), *escrow*, depositi vincolati, caparre e cauzioni, e altro gravame, diritto reale, onere, vincolo, pegno, ipoteca, contratto di trasferimento della proprietà di un bene a titolo di garanzia, riserva di proprietà, privilegio e ogni altra limitazione o restrizione ai diritti di alcun soggetto di natura reale ovvero allo stato di fatto o diritto di alcun bene o diritto di natura reale.

"**Gravami Ammessi**" indica:

- (i) ciascun Gravame Esistente;
- (ii) *escrow*, depositi vincolati, caparre e cauzioni, contratti di trasferimento della proprietà di un bene a titolo di garanzia, riserve di proprietà, privilegi di legge, purché esclusivamente nel contesto di (i) Atti di Disposizione Consentiti, (ii) Acquisizioni Consentite, e (iii) acquisti di beni e/o servizi funzionali, connessi o collegati all'ordinaria attività svolta dal Gruppo; e

(iii) dall'Emittente o dalle proprie Controllate, ovvero sui loro beni in favore di terzi, per un importo complessivamente, in ogni momento, non superiore a Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).

"Gravami Esistenti" indica:

- (i) ciascun Gravame indicato all'Allegato 4 (*Gravami Ammessi*) del presente Regolamento del Prestito; e
- (ii) ciascun Gravame esistente in relazione a qualunque Target, alla data della relativa Acquisizione Consentita, a condizione che tale Gravame non sia stato costituito in connessione all'acquisizione stessa.

"Gruppo" indica l'Emittente e ciascuna delle società direttamente o indirettamente sotto il Controllo dell'Emittente.

"Importo Capitale da Rimborsare" indica, a qualsiasi data, (i) l'importo in linea capitale di una Obbligazione al momento dell'emissione, meno (ii) l'importo derivante dalla somma di tutti gli importi in linea capitale rimborsati anticipatamente rispetto alla Data di Scadenza, in relazione a tale Obbligazione.

"Importo a Titolo di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.3 (*Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse*).

"Importo del Rimborso Anticipato" indica, in relazione a ciascuna Obbligazione ai fini dell'Articolo 8 (*Rimborso anticipato a opzione dell'Emittente (Call Option)*), un importo per Obbligazione arrotondato al centesimo più vicino (mezzo centesimo arrotondato per eccesso) pari al 100% dell'Importo Capitale da Rimborsare di ciascuna Obbligazione, sommato al maggiore tra:

- (i) zero; ovvero
- (ii) come determinato dal Dealer di Riferimento, la somma dei rispettivi valori correnti dei restanti pagamenti di interessi previsti per tale Obbligazione fino alla Data di Rimborso Anticipato Par (inclusa) (esclusi eventuali interessi maturati sull'Obbligazione fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa)) aggiornati alla Data di Rimborso Anticipato, su base annua (sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi diviso per 365 o, nel caso di un anno bisestile, per 366) al Tasso di Riferimento per il Rimborso Anticipato, entro i limiti della Legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura").

"Indebitamento Finanziario" indica ogni obbligazione pecuniaria, per o relativa a:

- (a) fondi presi a prestito;
- (b) fondi ottenuti a valere su aperture o linee di credito per anticipazione (in qualsiasi forma, anche dematerializzata);
- (c) fondi ottenuti per emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, note, titoli di debito, titoli di prestito o analoghi strumenti di debito;
- (d) importi dovuti in relazione a operazioni di locazione o compravendita rateale assimilate al leasing finanziario ai sensi dei Principi Contabili applicabili al relativo soggetto;
- (e) fondi ottenuti a titolo di anticipazione o sconto di effetti o crediti (escluse le cessioni pro-soluto);
- (f) fondi ottenuti a seguito di operazioni diverse (compresi contratti di compravendita a termine, nonché eventuali *earn out* ivi previsti) che producano l'effetto commerciale di un prestito;

- (g) operazioni su derivati concluse ai fini della protezione o per trarre beneficio dall'oscillazione di tassi o indici, sull'intesa che, ai fini del calcolo del valore di alcuna operazione su derivati, si considera esclusivamente il rispettivo valore secondo il mercato (*marked to market*);
- (h) obbligazioni di rimborso o indennizzo in relazione a garanzie, fideiussioni, obbligazioni, impegni, o lettere di credito documentarie o stand-by emesse da banche o istituti finanziari; e
- (i) (senza duplicazione) l'importo di ogni obbligazione relativa a fideiussioni o garanzie personali in relazione a ciascuno degli elementi indicati ai precedenti paragrafi da (a) ad (h).

"Indebitamento Finanziario Consentito" indica:

- (a) l'Indebitamento Finanziario assunto dall'Emittente, incluso l'Indebitamento Finanziario GHC da Rifinanziare, rimanendo comunque inteso che si intende consentito l'Indebitamento Finanziario assunto dall'Emittente che non è richiamato nella presente definizione, fermo restando – in ogni caso – il rispetto dei Parametri Finanziari;
- (b) l'Indebitamento Finanziario assunto dalle Controllate connesso o comunque relativo a:
 - (i) l'Indebitamento Finanziario delle Controllate da Rifinanziare, in ciascun caso limitatamente al periodo che termina entro 56 (cinquantasei) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, ricadendo successivamente nel paragrafo (v) che segue;
 - (ii) linee autoliquidanti, sconto fatture, locazioni finanziarie, operazioni di anticipazione o sconto di effetti o crediti pro-soluto;
 - (iii) assunto in relazione a prestiti obbligazionari sottoscritti e/o obbligazioni emesse dalle Controllate prima della Data di Emissione indicati all'Allegato 6 (*Obbligazioni emesse dalle Controllate*);
 - (iv) l'indebitamento finanziario esistente di ciascuna Target, oggetto di una Acquisizione Consentita successivamente alla Data di Emissione, in ciascun caso fino alla Data di Scadenza; e
 - (v) qualunque Indebitamento Finanziario delle Controllate in ciascun caso per un importo massimo, di tempo in tempo, pari a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), su base aggregata delle Controllate.

"Indebitamento Finanziario delle Controllate da Rifinanziare" indica l'Indebitamento Finanziario delle Controllate alla Data di Emissione, meglio dettagliato all'Allegato 7.

"Indebitamento Finanziario GHC da Rifinanziare" indica l'Indebitamento Finanziario meglio dettagliato nell'Allegato 5 (*Indebitamento Finanziario GHC da Rifinanziare*).

"Indebitamento Finanziario Netto" o **"PFN"** indica la somma algebrica delle seguenti voci, calcolate a livello consolidato del Gruppo:

- (a) (+) le seguenti voci riportate sotto la lettera D) Debiti della sezione PASSIVO dell'articolo 2424 del Codice Civile:
 1. obbligazioni;
 2. obbligazioni convertibili;
 3. debiti verso soci per finanziamenti;
 4. debiti verso banche;

5. debiti verso altri finanziatori;
 6. debiti rappresentati da titoli di credito;
 7. debiti verso imprese collegate, limitatamente alle componenti di natura finanziaria;
- (b) (+) eventuale indebitamento finanziario derivante da pagamenti posticipati o *earn out*;
- (c) (-) l'indebitamento finanziario subordinato derivante da finanziamenti soci concessi all'Emittente;
- (d) (-) le seguenti voci di cui al punto IV – Disponibilità liquide della lettera C) Attivo circolante della sezione ATTIVO dell'articolo 2424 del Codice Civile:
- 1) depositi bancari e postali;
 - 2) assegni; e
 - 3) danaro e valori in cassa;
- (e) (-) gli altri titoli di cui al numero 6), punto III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, lettera C) – Attivo circolante, della sezione ATTIVO dell'articolo 2424 del Codice Civile, purché trattati su mercati regolamentati dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America o relativi a investimenti di temporanee eccedenze di cassa;
- (f) (-) le voci da 1 a 5), limitatamente alle componenti di natura finanziaria, riportate sotto la lettera C) attivo circolante, del punto II, della sezione ATTIVO dell'articolo 2424 del Codice Civile;
- (g) (-) le voci da 2 a 4), limitatamente alle componenti di natura finanziaria, riportate sotto la lettera B) immobilizzazioni finanziarie, del punto III, della sezione ATTIVO dell'articolo 2424 del Codice Civile;
- posto che:
- 1) il credito oggetto di cessione dei crediti pro-soluto non sarà considerato PFN; e
 - 2) nel calcolo si escluderà:
 - a) l'effetto IFRS 16 dandone debita evidenza nel relativo Certificato di Conformità; e
 - b) il valore *mark-to-market* di operazioni in derivati.

"**Interessi**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.1 (*Interessi corrispettivi*).

"**International Financial Reporting Standards**" o "**IFRS**" indica la serie di principi contabili come di volta in volta emessa da *International Accounting Standards Board* (IASB).

"**JV Consentita**" indica qualunque *joint venture*, associazione, consorzio, associazione in partecipazione o altro accordo di partecipazione che:

- (a) non è regolato, costituito o, per quanto applicabile, abbia la sede legale o operi, in qualunque paese o territorio soggetto a Sanzioni;
- (b) abbia un *core business* conforme, analogo o funzionale a quello del Gruppo; e
- (c) non comporti il, e non sia finalizzata al, conferimento del Patrimonio Immobiliare Rilevante (in tutto o in parte); e

- (d) che non comportino apporti di beni e di capitale, – di tempo in tempo e congiuntamente alle altre JV Consentite (qualora presenti) – per un valore superiore al 5% (cinque per cento) del totale attivo del Gruppo, come risultante dal più recente bilancio consolidato di Gruppo.

"**Normativa Antiriciclaggio**" indica il D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (c.d. "decreto antiriciclaggio") e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7 co. 1 dello stesso decreto in materia di adeguata verifica della clientela (c.d. *know your customer*).

"**Normativa Fallimentare**" indica la normativa fallimentare applicabile alle società costituite nella Repubblica Italiana e in particolare: (i) il Codice della Crisi, (ii) il decreto legislativo del 8 luglio 1999, n. 270, (iii) il decreto legge del 23 dicembre 2003, n. 347, e (iv) la legge del 18 febbraio 2004, n. 39 e, in quanto ancora applicabile, (v) il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

"**Obbligazioni**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 (*Denominazione*).

"**Obbligazionista/i**" indica il/i portatore/i *pro tempore* delle Obbligazioni.

"**Obbligazione di Riferimento per il Rimborso Anticipato**" indica:

- (i) DBR 2,4% 11/30 (ISIN: DE000BU27006); ovvero
- (ii) se tale obbligazione di riferimento non è più in circolazione, un'obbligazione di riferimento o obbligazioni di riferimento emesse dallo stesso emittente aventi una scadenza effettiva o interpolata paragonabile alla durata residua delle Obbligazioni che verrebbero utilizzate, al momento della scelta ed in linea con la prassi di mercato, nella determinazione del prezzo di nuove emissioni di titoli di debito *corporate* di scadenza paragonabile alla durata residua delle Obbligazioni, come indicato dal Dealer di Riferimento e comunicato per iscritto all'Emittente in conformità con l'Articolo 21 (*Comunicazioni*).

"**OICR**" ha il significato attribuito a tale termine dall'articolo 1, co. 1, lett. K) del TUF.

"**OICR Idonei**" si intende qualunque OICR che presenti le caratteristiche di cui ai paragrafi (a)(ii)(1) e (a)(ii)(2) della definizione di Atti di Disposizione Consentiti.

"**Operazioni Straordinarie**" indica:

- (a) scorpori, scissioni, fusioni, l'effettuare (a titolo esemplificativo, anche ai fini della costituzione di società) od il ricevere conferimenti a qualsiasi titolo (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, versamenti in conto aumento di capitale, di acconto su futuro aumento di capitale, di versamento a fondo perduto e/o di analogo apporto di patrimonio netto, il compimento e/o la percezione di Apporti di Mezzi Propri o rami d'azienda), concentrazione, riorganizzazione, trasformazione in altra forma societaria;
- (b) patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile;
- (c) la costituzione di joint ventures, diverse dalle JV Consentite;
- (d) salvo quanto previsto ai sensi della definizione di Operazioni Straordinarie Consentite, qualunque liquidazione societaria o scioglimento (anche volontari);
- (e) riduzione del capitale sociale dell'Emittente ai sensi degli articoli 2446 o 2482, co. 2, del Codice Civile o ai sensi degli articoli 2447 o 2482, co. 3, del Codice Civile;

- (f) operazioni sul capitale (ivi inclusi, senza limitazioni, aumenti di capitale e la ammissione a quotazione di azioni rappresentative del capitale sociale di una società diversa dall'Emittente); e
- (g) altre operazioni aventi effetti economici equivalenti a quelli di cui ai precedenti paragrafi da (a) a (f) incluso, ai sensi di qualunque legge applicabile.

"Operazioni Straordinarie Consentite" indica:

- (a) le Operazioni Straordinarie di cui alla lettera (a) e alla lettera (f) della definizione di Operazioni Straordinarie, purché effettuate:
 - (i) tra società del Gruppo diverse dall'Emittente (ivi incluse le Target);
 - (ii) rispetto alla Società Immobiliare Rilevante esclusivamente ai fini dell'esecuzione di un Atto di Disposizione Consentito;
 - (iii) tra l'Emittente e una o più società del Gruppo purché la società che sopravvive all'operazione straordinaria sia l'Emittente; ovvero
 - (iv) tra una o più società del Gruppo;
- (b) le Operazioni Straordinarie di cui alla lettera (a) ed (f) della definizione di Operazioni Straordinarie, poste in essere ai fini delle Acquisizioni Consentite, ovvero ai sensi dell'Articolo 13.1.3, purché l'operazione non comporti un Cambio di Controllo;
- (c) la trasformazione delle società del Gruppo diverse dall'Emittente (ivi incluse le società oggetto di una Acquisizione Consentita), tra forme di società di capitali;
- (d) la liquidazione volontaria di società che svolgano attività non funzionali o strumentali rispetto al *core business* del Gruppo e che comunque non rappresentino singolarmente più del 2% (due per cento) – e complessivamente non oltre il 4% (quattro per cento) – del totale attivo consolidato del Gruppo per l'intera durata del presente Prestito Obbligazionario;
- (e) operazioni sul capitale con soggetti esterni al Gruppo, purché (i) rispetto all'Emittente non si verifichi un Cambio di Controllo, (ii) rispetto alla Società Immobiliare Rilevante, a condizione che il Gruppo ne mantenga il Controllo, e (iii) senza limitazioni rispetto ad ogni altra società del Gruppo, esclusivamente ai fini dell'esecuzione di un Atto di Disposizione Consentito; e
- (f) la costituzione di una JV Consentita;

in ciascun caso, ove dette operazioni:

- (g) non siano effettuate quando sia sussistente un Evento Rilevante, e l'Operazione Straordinaria non dia luogo ad un Evento Rilevante, Potenziale Evento Rilevante o Evento Sostanzialmente Pregiudizievole;
- (h) non causino uno stato di "insolvenza" o di "crisi" (come rispettivamente definiti ai sensi del Codice della Crisi) delle società coinvolte nelle Operazioni Straordinarie; e
- (i) i beni della società coinvolte nell'Operazione Straordinaria rimangano di proprietà delle società del Gruppo, salvo il caso di Atti di Disposizione Consentiti.

"Paese Sanzionato" indica una nazione o un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in misura ampia i rapporti con tale nazione, territorio o governo (inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo, Iran, Nord Corea, Siria, Bielorussia, Russia, Zone Ucraine non Controllate – "territori

specificati" ai sensi dell'Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 263/2022 del 23 febbraio 2022, come tempo per tempo modificato e/o integrato –, Crimea o Venezuela).

"Parametri Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 13.1 (*Impegni finanziari*).

"Patrimonio Immobiliare Rilevante" indica gli immobili identificati all'Allegato 2 (*Patrimonio Immobiliare Rilevante*) del presente Regolamento del Prestito, di proprietà della Società Immobiliare Rilevante, nonché qualunque ulteriore immobile di volta in volta identificato dall'Emittente e dagli Obbligazionisti.

"Patrimonio Netto" o **"PN"** indica la somma algebrica delle seguenti voci di patrimonio netto della lettera A) della voce *'passivo'* dell'articolo 2424 del Codice Civile:

- (a) I – capitale;
- (b) II – riserva da soprapprezzo delle azioni;
- (c) III – riserve di rivalutazione;
- (d) IV – riserva legale;
- (e) V – riserve statutarie;
- (f) VI – altre riserve (inclusi, a fini di chiarezza, i conferimenti in conto capitale, i conferimenti in conto aumento di capitale e la riserva derivante dalla riclassificazione delle operazioni di leasing in essere);
- (g) VII – riserva per operazioni di copertura per flussi finanziari attesi;
- (h) VIII – utili (o perdite) portati a nuovo;
- (i) IX – utile (o perdita) dell'esercizio.

"Periodo di Interessi" indica il Periodo di Interessi Iniziale e ciascun periodo che comincia a una Data di Pagamento (inclusa) e finisce alla Data di Pagamento immediatamente successiva (esclusa).

"Periodo di Interessi Iniziale" indica il primo Periodo di Interessi, che comincia alla Data di Emissione (inclusa) e finisce alla Data di Pagamento (esclusa) che cade nel mese di settembre 2024.

"Periodo di Riferimento" indica ciascun periodo di dodici mesi che termina l'ultimo giorno dell'Esercizio Finanziario.

"Potenziale Evento Rilevante" indica qualsiasi evento o circostanza indicata all'Articolo 16 (*Eventi Rilevanti*) del presente Regolamento del Prestito, come idonea a dar luogo a un Evento Rilevante al decorso di un periodo di cura o termine di adempimento, al ricevimento di un avviso o comunicazione, o all'adozione di una determinazione ai sensi del presente Regolamento del Prestito.

"Prestito Obbligazionario" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

"Principi Contabili" indica:

- (a) in relazione alle società del Gruppo che abbiano sede nella Repubblica Italiana: (i) i principi contabili nazionali stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti per i bilanci di esercizio, interpretate e integrate dai documenti emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e dai

principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; o (ii) i Principi Contabili Internazionali;

- (b) in relazione alle Società del Gruppo che non abbiano sede nel territorio della Repubblica Italiana, i principi contabili generalmente riconosciuti dal paese interessato.

"Principi Contabili Internazionali" indica i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative interpretazioni (SIC/IFRIC) predisposti dall'"*International Accounting Standards Board*" e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

"Procedure Concorsuali" indica:

- (a) qualunque liquidazione, scioglimento, amministrazione o dissoluzione (salvo ove avvenga su base solvibile), liquidazione giudiziale, fallimento (ove applicabile a seguito del 15 luglio 2022), insolvenza, riorganizzazione, moratoria, compromesso, concordato o altra forma di provvedimento nei confronti di un soggetto, o dei suoi debiti;
- (b) qualunque procedura, fatto salvo quanto previsto ai sensi delle Operazioni Straordinarie Consentite volta a nominare un liquidatore, un commissario giudiziale, un curatore, un commissario straordinario, un custode, un custode giudiziario, o altro professionista analogo, volto a gestire il patrimonio (in tutto o in parte) di un dato soggetto; ovvero
- (e) qualunque strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza come identificato ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lettera m-bis) (definizioni) del Codice della Crisi, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell'articolo 23, co. 1, lettera a) del Codice della Crisi, ogni accordo ai sensi dell'articolo 23, co. 1, lettera c) del Codice della Crisi, ciascun concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli articoli 25-sexies e seguenti del Codice della Crisi, qualunque piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del Codice della Crisi, qualunque accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 57 del Codice della Crisi, qualunque accordo di ristrutturazione agevolato ai sensi dell'articolo 60 del Codice della Crisi, qualunque accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ai sensi dell'articolo 61 del Codice della Crisi, qualunque convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 62 del Codice della Crisi, qualunque piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ai sensi degli articoli 64-bis e seguenti del Codice della Crisi, qualunque concordato minore ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice della Crisi, qualunque concordato preventivo ai sensi degli articoli 84 e seguenti del Codice della Crisi, qualunque composizione negoziata della crisi ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice della Crisi, qualunque cessione dei beni ai creditori ai sensi degli 1977 del Codice Civile, qualunque transazione su crediti tributari e contributivi ai sensi dell'articolo 63 del Codice della Crisi, qualunque liquidazione giudiziale ai sensi degli articoli 121 e seguenti del Codice della Crisi, qualunque concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi degli articoli 240 e seguenti del Codice della Crisi, qualunque liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 293 e seguenti del Codice della Crisi e qualunque amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del decreto legislativo dell'8 luglio 1999, n. 270 (come di volta in volta modificato e integrato) e/o del decreto legge del 23 dicembre 2003, n. 347 (come convertito ai sensi della legge del 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche) e qualunque altra procedura equivalente o analoga, ovvero altro provvedimento analogo ai precedenti, anche ai sensi della Normativa Fallimentare, rimanendo comunque inteso che le previsioni del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti iniziati prima del 15 luglio 2022 e, pertanto, ciascuna procedura e provvedimento ivi previsto s'intende incluso nella presente definizione ove applicabile; o
- (f) qualunque procedimento di insolvenza, fallimento, liquidazione, dissoluzione e scioglimento regolato ai sensi di ordinamenti diversi da quello Italiano, che abbia effetti e finalità analoghe a

quelle di cui al precedente paragrafo (iii), ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, quanto previsto ai sensi dell'allegato A del regolamento (EU) n. 848 del 20 maggio 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio (come di volta in volta modificato e integrato).

"Proprietà Industriale e Intellettuale" indica:

- (a) brevetti e domande di brevetto e loro modifiche, riesami, domande divisionali, rinnovi, estensioni, proroghe, anche parziali;
- (b) domande o registrazioni di marchi;
- (c) design e modelli di utilità; e
- (d) qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o di proprietà.

"Rapporto di Leva" indica il rapporto tra PFN e EBITDA.

"Rappresentante Autorizzato" indica ciascuno dei soggetti, indicati all'Allegato 3 (*Rappresentanti Autorizzati*) del presente Regolamento del Prestito, aventi i poteri di sottoscrivere o presentare validamente in nome e per conto dell'Emittente ogni avviso o comunicazione ai sensi del presente Regolamento del Prestito o in relazione a esso, nonché qualunque persona ulteriore comunicata per iscritto dall'Emittente agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune (ove nominato), con un preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

"Rappresentante Comune" indica qualsiasi soggetto nominato quale rappresentante degli Obbligazionisti e disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

"Regolamento di Euronext Access Milan" indica il regolamento di gestione e funzionamento del mercato MTF Euronext Access Milan di Borsa Italiana.

"Regolamento del Prestito" indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

"Revisore Legale" indica EY S.p.A. o altra primaria società di revisione, nominato/a dell'Emittente secondo le applicabili previsioni di legge.

"Sanzioni" indica le leggi, i regolamenti, gli embarghi commerciali o altre misure restrittive di carattere economico, finanziario (comprese, in particolare, ma non solo, le misure relative al finanziamento del terrorismo), commerciale, di *export control*, i provvedimenti di embargo o ogni altra limitazione emanata, amministrata, attuata e/o applicata di volta in volta da un'Autorità Erogante Sanzioni.

"SICAF" indica una "società di investimento a capitale fisso" ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. i)-bis del TUF (ovvero normativa analoga nella in ciascuna giurisdizione rilevante).

"SICAV" indica una "società di investimento a capitale variabile" ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. i) del TUF (ovvero normativa analoga nella in ciascuna giurisdizione rilevante).

"Soci" indica, in relazione all'Emittente, congiuntamente e/o disgiuntamente:

- (a) Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo, nata a Roma, in data 27 aprile 1963, codice fiscale GRFML63D67H501Q;
- (b) Prof. Mariano Garofalo, nato a Ripe San Ginesio (MC), in data 6 settembre 1952, codice fiscale GRFMRN52P26H323G;
- (c) i coniugi dei soci indicati ai paragrafi (a) e (b); e/o

(d) i parenti dei soci indicati ai paragrafi (a) e (b), in ciascun caso entro e non oltre il secondo grado di parentela.

"**Società Immobiliare Rilevante**" indica GHC Real Estate, ovvero la diversa società che detiene di volta in volta il Patrimonio Immobiliare Rilevante.

"**Soggetti Sanzionati**" è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte di alcuna Autorità Erogante Sanzioni.

"**T2**" indica il sistema denominato Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2).

"**Target**" indica ciascuna società oggetto di una Acquisizione Consentita, per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi dal perfezionamento dell'Acquisizione Consentita, restando comunque inteso che al decorso di 12 (dodici) mesi, la Target si qualifica ai sensi del presente Regolamento del Prestito, come una società del Gruppo o una Controllata Rilevante, ove ne ricorrano i presupposti.

"**Tassa**" indica qualsiasi tassa, dazio, imposta, ritenuta d'acconto, ritenuta d'imposta, imposta sostitutiva o onere governativo, presente o futuro, di qualsiasi natura, imposto, riscosso, raccolto, trattenuto o comminato dalla Repubblica Italiana o da qualsiasi organo politico o autorità della Repubblica Italiana (incluso ogni relativo interesse, sovrattassa, incremento e/o sanzione).

"**Tasso di Interesse**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 6.1 (*Interessi corrispettivi*).

"**Tasso di Riferimento per il Rimborso Anticipato**" indica il maggiore tra (i) zero e (ii) la media delle quotazioni fornite dal Dealer di Riferimento alla Data di Determinazione del Rimborso Anticipato alle ore 11.00 (CET) del rendimento annuo medio di mercato fino alla scadenza dell'Obbligazione di Riferimento per il Rimborso Anticipato, maggiorato di 100 (cento) *basis points*.

"**Titolare di un Conto Euronext Securities Milan**" indica qualsiasi intermediario finanziario autorizzato, legittimato a essere titolare di conti presso Euronext Securities Milan per conto dei propri clienti (come intermediari aderenti) e include qualsiasi banca depositaria approvata da Euroclear e Clearstream.

"**TUF**" indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

"**Valore Nominale**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 (*Denominazione*).

"**Valutazione Revoca Accredimento**" indica la valutazione da effettuarsi al verificarsi delle circostanze descritte nell'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli obbligazionisti in caso di perdita di Accredimento SSN*), da parte di un soggetto nominato dagli Obbligazionisti tra le società di revisione PwC, Deloitte, EY e KPMG (con costi integralmente a carico dell'Emittente), relativamente all'impatto stimato – attuale e prospettico – sul fatturato consolidato di Gruppo, basato sull'ultimo bilancio consolidato di Gruppo, trasmesso ai sensi dell'Articolo 13.2.1 (*Bilanci*), della perdita dell'accredimento di una o più strutture di proprietà del Gruppo presso il Servizio Sanitario Nazionale, il cui costo è concordato con l'Emittente.

2.2 Interpretazione

Nel presente Regolamento del Prestito, qualsiasi riferimento a:

2.2.1 una "**legge**" dovrà essere interpretato come un riferimento a una legge, costituzione,

decreto, sentenza, trattato, regolamento, direttiva o ordinanza o a qualsiasi altra misura legislativa di qualsiasi governo, sovranazionale o locale, od organizzazione legislativa o di regolamentazione;

- 2.2.2 un "**soggetto**" dovrà essere interpretato come un riferimento a una persona fisica, azienda, società, governo, stato o agenzia di uno stato e a un'associazione o *partnership* (con o senza personalità giuridica) di due o più di tali soggetti.

3 **DENOMINAZIONE, PREZZO DI EMISSIONE, FORMA E CODICE ISIN**

3.1 **Denominazione**

Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale di Euro 50.000.000 (cinquanta milioni/00) denominato «*Garofalo Health Care 6,332% 2024-2031*», è costituito da n. 500 (cinquecento/00) obbligazioni al portatore, del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ("**Valore Nominale**") cadauna in taglio non frazionabile (ciascuna, un'"**Obbligazione**" e, collettivamente, le "**Obbligazioni**") ed è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari al Valore Nominale, ovvero superiore, per multipli di Euro 1.000,00 (mille/00).

3.2 **Forma, titolo e regime di circolazione delle Obbligazioni**

L'Emittente procederà all'accantonamento del Prestito Obbligazionario presso Euronext Securities Milan in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

3.3 **Restrizioni alla trasferibilità e circolazione delle Obbligazioni**

- 3.3.1 Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

- 3.3.2 Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati (come definiti dall'art. 100 del TUF). In caso di successiva circolazione e una volta ammesse a quotazione sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access Milan operato da Borsa Italiana, le Obbligazioni possono essere esclusivamente trasferite a, e detenute da, soggetti che siano investitori qualificati. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

- 3.3.3 Le Obbligazioni, inoltre, non sono state, né saranno, registrate per l'offerta, la vendita o la sottoscrizione (i) ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, (ii) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese. Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni potrà avere corso solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni, ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

3.4 Prezzo di emissione e valuta

Le Obbligazioni saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del relativo Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 cadauna. Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3.5 Godimento e scadenza

3.5.1 Le Obbligazioni sono emesse alla Data di Emissione ed i relativi interessi maturano a partire dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa) secondo quanto previsto dal successivo Articolo 6 (*Interessi*).

3.5.2 La durata del Prestito Obbligazionario decorre dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla Data di Scadenza salvo il caso di rimborso anticipato di cui ai successivi Articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

3.5.3 Qualora la Data di Scadenza non dovesse coincidere con un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo ulteriore agli Obbligazionisti.

4 STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite (chirografarie) dell'Emittente, che concorrono in ogni momento *pari passu* tra loro e almeno *pari passu* con tutte le altre presenti e future obbligazioni incondizionate, non subordinate e non garantite (chirografarie) dell'Emittente, ad eccezione delle obbligazioni che possano essere preferite ai sensi di legge aventi natura imperativa e di applicazione generale e dei Gravami Ammessi. Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente, né di qualsiasi altra società. Pertanto agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'Emittente, né di controllo sulla gestione della stessa o di qualsiasi altra società.

5 UTILIZZO DEI PROVENTI

L'Emittente si impegna a utilizzare i proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario per finalità generali d'impresa (ivi incluso rifinanziamento dell'indebitamento finanziario esistente alla Data di Emissione ed il supporto finanziario per gli investimenti e iniziative per la crescita del Gruppo).

Resta espressamente inteso che sugli Obbligazionisti non graverà alcun obbligo di monitoraggio dell'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario da parte dell'Emittente.

6 INTERESSI

6.1 Interessi corrispettivi

Su ciascuna Obbligazione matureranno, su base giornaliera, interessi (gli "**Interessi**"), a partire dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa) ovvero, se precedente, sino alla data (esclusa) in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate, al tasso fisso annuo del 6,332% (il "**Tasso di Interesse**").

6.2 Date di Pagamento e Periodo di Interessi

6.2.1 Gli Interessi sono pagabili in Euro in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento in relazione al Periodo di Interessi che termina a tale Data di Pagamento. La prima Data di Pagamento è la Data di Pagamento che cade nel mese di settembre 2024 in relazione al Periodo di Interessi Iniziale. Laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno

diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

6.2.2 L'ultima Data di Pagamento degli Interessi corrisponderà con la Data di Scadenza ovvero, se precedente, la data in cui le Obbligazioni saranno state integralmente rimborsate.

6.3 Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse

6.3.1 L'importo in Euro (l'"**Importo a Titolo di Interesse**") pagabile a titolo di Interessi sarà determinato dall'Agente moltiplicando l'Importo Capitale da Rimborsare di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

6.3.2 Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

6.4 Interessi di mora

Su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dall'Emittente sulle Obbligazioni e non pagate ai sensi del presente Regolamento del Prestito saranno dovuti interessi di mora e senza necessità di preavviso da parte del creditore, dal giorno in cui tali somme sono dovute al giorno dell'effettivo pagamento, a un tasso su base annua pari al Tasso di Interesse maggiorato del 2%.

6.5 Disposizioni in materia di usura

Qualora il Tasso di Interesse dovesse eccedere il limite massimo consentito (comprensivo delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese a carico dell'Emittente derivanti e/o connesse all'emissione delle Obbligazioni) dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*") come successivamente modificata e/o integrata, tale importo si intenderà automaticamente ridotto entro il limite massimo tempo per tempo consentito dalla citata normativa.

7 RIMBORSO

Salvo il caso di rimborso anticipato secondo quanto previsto dall'Articolo 8 (*Rimborso Anticipato a Opzione dell'Emittente (Call Option)*), dall'Articolo 9 (*Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti in caso di Cambio di Controllo*), dall'Articolo 10 (*Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti in caso di revoca della quotazione*), dall'Articolo 11 (*Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti in caso di perdita di Accredito SSN*), dall'Articolo 12 (*Rimborso anticipato da atti di disposizione*) o dall'Articolo 15.3 (*Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*), l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni alla pari, più ogni altro interesse maturato ma non pagato (ivi inclusi gli eventuali interessi di mora), alla Data di Scadenza.

8 RIMBORSO ANTICIPATO A OPZIONE DELL'EMITTENTE (CALL OPTION)

A partire dalla Data di Emissione, l'Emittente avrà la facoltà di procedere in qualsiasi data al rimborso anticipato, anche parziale (in proporzione alla quota di ciascun Obbligazionista), delle Obbligazioni. In particolare:

- (i) se la data di rimborso anticipato ("**Data di Rimborso Anticipato**") si verifica prima del 30 settembre 2030, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni (in tutto o in parte) a un prezzo pari all'Importo del Rimborso Anticipato, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti sino alla data di rimborso (ivi inclusi gli eventuali interessi di mora); o
- (ii) se (a) la data di rimborso anticipato ("**Data di Rimborso Anticipato Par**") si verifica il o dopo il 30 settembre 2030 oppure (b) successivamente alla Data di Emissione, divengono applicabili Deduzioni Fiscali (o qualsiasi altra forma di imposizione fiscale) non vigenti alla Data di Emissione a qualsiasi pagamento che l'Emittente debba effettuare agli Obbligazionisti, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni (in tutto o in parte) a un prezzo pari al 100% dell'Importo Capitale da Rimborsare, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti sino alla data di rimborso (ivi inclusi gli eventuali interessi di mora),

a condizione che l'Emittente abbia dato comunicazione irrevocabile agli Obbligazionisti, al Rappresentante Comune (ove nominato) e all'Agente, in conformità all'Articolo 21 (*Comunicazioni*) con un preavviso di 10 (dieci) giorni prima della relativa data di rimborso anticipato.

9 **RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO**

Al verificarsi di un Cambio di Controllo, l'Emittente dovrà darne immediata comunicazione scritta agli Obbligazionisti. Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in via anticipata tutte le Obbligazioni dallo stesso detenute e non ancora rimborsate e l'Emittente sarà obbligato al rimborso. La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere inviata secondo le modalità previste all'Articolo 21 (*Comunicazioni*), entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Cambio di Controllo si sia realizzato. Le Obbligazioni oggetto della richiesta di rimborso anticipato dovranno essere rimborsate a un prezzo pari al 100% dell'Importo Capitale da Rimborsare entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione da parte dell'Emittente della richiesta di rimborso anticipato, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti sino alla data di rimborso e agli eventuali interessi di mora, ma senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

10 **RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI REVOCA DELLA QUOTAZIONE**

10.1 L'Emittente dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune (ove nominato) qualora: (i) le azioni dell'Emittente cessino di essere quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana per qualsivoglia ragione, (ii) sia presentata l'istanza per la revoca della quotazione delle azioni dell'Emittente, (iii) sia assunta una delibera assembleare dell'Emittente, non soggetta a condizioni, avente ad oggetto, ovvero come effetto, la revoca della quotazione delle azioni dell'Emittente, o di una delibera comunque tale da far sorgere in capo ai Soci il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del Codice Civile, e (iv) la quotazione delle azioni dell'Emittente sia sospesa per un periodo superiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi consecutivi, fatti salvi i casi in cui tale sospensione dipenda da provvedimenti di sospensione disposti da Borsa Italiana per cause attinenti alla regolarità del mercato nel suo complesso.

10.2 Alla data in cui si è verificato alcuno di tali eventi o circostanze ciascun Obbligazionista avrà il diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in via anticipata tutte le Obbligazioni dallo stesso detenute e non ancora rimborsate e l'Emittente sarà obbligato al rimborso. La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere inviata secondo le modalità previste all'Articolo 21 (*Comunicazioni*) entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui uno degli eventi di cui all'Articolo 10.1 che precede si sia realizzato. Le Obbligazioni oggetto della richiesta di rimborso anticipato dovranno essere rimborsate a un prezzo pari al 100% dell'Importo Capitale da Rimborsare entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione da parte dell'Emittente della richiesta di rimborso anticipato, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti sino alla data di rimborso e agli

eventuali interessi di mora, ma senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente.

11 **RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI PERDITA DI ACCREDITAMENTO SSN**

Ove una o più società del Gruppo, dotata di Accredito SSN alla Data di Emissione ovvero che abbia ottenuto l'Accredito SSN successivamente alla Data di Emissione, cessi di mantenere per qualsivoglia ragione, evento o circostanza l'Accredito SSN e, per l'effetto, il Gruppo, subisca una perdita economica prospettica o attuale almeno pari al 30% (trenta punti percentuali) del fatturato come risultante dalla Valutazione Revoca dell'Accredito in relazione all'ultimo bilancio consolidato di Gruppo, trasmesso ai sensi dell'Articolo 13.2.1 (*Bilanci*), ciascun Obbligazionista, entro 30 (trenta) giorni da quando tale evento si è realizzato, avrà il diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in via anticipata tutte le Obbligazioni dallo stesso detenute e non ancora rimborsate e l'Emittente sarà obbligato al rimborso. La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere inviata secondo le modalità previste all'Articolo 21 (*Comunicazioni*). Le Obbligazioni oggetto della richiesta di rimborso anticipato dovranno essere rimborsate a un prezzo pari al 100% dell'Importo Capitale da Rimborsare entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui si sia trasmessa agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune (ove nominato) la Valutazione Revoca Accredito, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti sino alla data di rimborso e agli eventuali interessi di mora, ma senza ulteriori penali o indennizzi a carico dell'Emittente. L'Emittente si impegna a far sì che la Valutazione Revoca Accredito sia trasmessa entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal verificarsi dell'evento.

12 **RIMBORSO ANTICIPATO DA ATTI DI DISPOSIZIONE**

- 12.1 L'Emittente si impegna, immediatamente a seguito del ricevimento, a impiegare l'intero importo dei ricavi derivanti da qualunque Atto di Disposizione (che non si qualifichi come un Atto di Disposizione Consentita ai sensi del presente Regolamento del Prestito), a rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario.
- 12.2 Salvo quanto previsto al precedente articolo 12.1, non si darà luogo ad un caso di rimborso anticipato obbligatorio ai sensi del presente Articolo 12, nel caso in cui, si realizzi un Atto di Disposizione del Patrimonio Immobiliare Rilevante tra OICR Idonei ai sensi del paragrafo (a)(ii)3 della definizione di Atti di Disposizione Consentiti e tale Atto di Disposizione non comporti alcuna forma di distribuzione di proventi (sotto forma di denaro o altro, fatta eccezione per tutti i proventi che sono rappresentati da quote di OICR Idonei) all'Emittente o alle società del Gruppo.
- 12.3 Rimane comunque inteso che, ogni importo rimborsato ai sensi del presente Articolo 12 dovrà essere applicato *pro rata* rispetto all'importo residuo da rimborsare da parte dell'Emittente ai sensi Contratto di Finanziamento, ove si sia realizzato un evento di rimborso anticipato ai sensi del Contratto di Finanziamento.

13 **IMPEGNI**

13.1 **Impegni finanziari**

- 13.1.1 L'Emittente si impegna a rispettare, ad ogni Data di Verifica e fino alla Data di Scadenza, i seguenti parametri finanziari:

Parametro Finanziario	fino al 31 dicembre 2026	dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027	dal 1° gennaio 2028 alla Data di Scadenza
Rapporto di Leva	≤ 4,00x	≤ 3,75x	≤ 3,50x
PFN / PN	≤ 1,50x	≤ 1,50x	≤ 1,50x

(ciascuno, un "**Parametro Finanziario**" e, collettivamente, i "**Parametri Finanziari**").

- 13.1.2 I Parametri Finanziari saranno verificati con riferimento a ciascuna Data di Verifica sulla base sia del Certificato di Conformità che dei dati contenuti nel Bilancio trasmesso ai sensi dell'Articolo 13.2.1.
- 13.1.3 Il mancato rispetto dei Parametri Finanziari di cui al presente Articolo 13.1 non darà luogo ad un Evento Rilevante ai sensi del successivo Articolo 16.1.4 (*Mancato rispetto dei Parametri Finanziari*) ove:
- (a) vi sia posto rimedio mediante Apporti di Mezzi Propri nell'Emittente per un importo tale da consentire, rettificando il valore pro-formato della PFN, il rispetto del Rapporto di Leva o del rapporto PFN/PN, a seconda del caso ("**Equity Cure**");
 - (b) in ciascun caso, restando comunque inteso che l'Emittente ha facoltà di rimediare al mancato rispetto dei Parametri Finanziari ai sensi del presente articolo 13.1.3. per un massimo di 3 (tre) volte, non consecutive tra loro, dalla Data di Emissione fino alla Data di Scadenza;
 - (c) l'indebitamento dell'Emittente a seguito dell'Apporto di Mezzi Propri sia subordinato alle ragioni degli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento del Prestito, per legge o contratto e, se per contratto, con accordo da negoziare secondo correttezza e buona fede e sottoscrivere tra i relativi soci e gli Obbligazionisti, in forma e sostanza soddisfacente per gli Obbligazionisti; e
 - (d) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'Equity Cure, sia consegnato agli Obbligazionisti, un Certificato di Conformità pro-formato che, tenendo conto dell'Equity Cure attesti il rispetto dei Parametri Finanziari successivamente all'apporto di Equity Cure,

restando comunque inteso che ciascun importo ottenuto dall'Emittente ai sensi del presente Articolo dovrà essere escluso dal calcolo preordinato alla verifica di ammissibilità delle distribuzioni di utili e dividendi ai sensi del successivo Articolo 13.3.9.

13.2 Impegni informativi

Gli impegni di cui al presente Articolo 13.2 s'intendono validi ed efficaci dalla Data di Emissione fino alla Data di Scadenza e s'intendono applicabili all'Emittente e, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, relativi a ciascuna Controllata Rilevante, società del Gruppo e Target (a seconda del caso), restando comunque inteso che gli impegni relativi alle Target di cui al presente articolo si applicano per un periodo di 12 (dodici) mesi dall'Acquisizione Consentita.

13.2.1 Bilanci

L'Emittente si impegna a:

- (a) a partire dall'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2024, mettere a disposizione degli Obbligazionisti, anche tramite rinvio alla pubblicazione effettuata dall'Emittente ai sensi di legge, entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi successivi alla data che cade 180 giorni dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario (la "**Data di Rilevazione**"), copia della relazione finanziaria annuale, che deve includere anche le informazioni non finanziarie richieste dalla Direttiva (UE) 2002/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla rendicontazione societaria di sostenibilità;

(b) per quanto eventualmente non incluso nei documenti di cui al precedente paragrafo (a), trasmettere agli Obbligazionisti copia di ciascuna:

- i. nota integrativa; e
- ii. relazione degli amministratori e degli organi di controllo;

redatti in applicazione dei Principi Contabili e muniti di relazione del Revisore Legale, unitamente alla relativa delibera di assemblea e/o altro organo competente che approvi tale documentazione finanziaria e contabile;

(c) a consegnare agli Obbligazionisti (anche tramite rinvio alle pubblicazioni che l'Emittente effettua ai sensi di legge) copia della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell'Articolo 154-ter del TUF dell'Emittente, non oltre 120 (centoventi) giorni da ciascun semestre di esercizio con scadenza al 30 giugno, a partire dal semestre d'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 (incluso).

13.2.2 Certificato di Conformità

(a) L'Emittente si impegna a redigere e consegnare agli Obbligazionisti il Certificato di Conformità (i) a ciascuna Data di Rilevazione; e (ii) entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecuzione dell'Equity Cure ai sensi dell'Articolo 13.1.3., in ciascun caso, unitamente ad una copia dei medesimi documenti trasmessi ai sensi dei paragrafi (a) e (b) dell'Articolo 13.2.1.

(b) Il Certificato di Conformità deve, tra le altre cose, evidenziare il rispetto o meno dei Parametri Finanziari di cui all'Articolo 13.1 (*Impegni finanziari*) ed i relativi calcoli sottostanti sulla base dei quali i Parametri Finanziari sono espressi.

(c) Ciascun Certificato di Conformità deve essere debitamente sottoscritto da un Rappresentante Autorizzato dell'Emittente.

13.2.3 Variazione dei Principi Contabili

L'Emittente si impegna a dare pronta comunicazione agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune (ove nominato) di qualsiasi variazione dei propri Principi Contabili e/o dei periodi di riferimento in base ai quali i bilanci di cui al precedente articolo 13.2.1 (*Bilanci*) sono redatti e, in tal caso, l'Emittente si impegna a trasmettere, o far sì che sia trasmesso, agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune (ove nominato):

- (a) una completa descrizione di tali variazioni; e
- (b) informazioni e, ove necessario, scritture di raccordo sufficienti al fine di consentire agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune (ove nominato) di effettuare un'adeguata comparazione tra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria illustrata nel documento redatto in base ai principi oggetto di variazione e la situazione finanziaria illustrata nel più recente documento della stessa specie consegnato agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune (ove nominato) ai sensi del presente Regolamento del Prestito.

Resta inteso che in caso di variazione dei Principi Contabili, l'Emittente e gli Obbligazionisti, avranno cura di aggiornare in buona fede le definizioni finanziarie rilevanti ai fini del calcolo dei Parametri Finanziari.

13.2.4 Informativa varia

L'Emittente si impegna:

- (a) a comunicare agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune (ove nominato), non appena ne venga a conoscenza, il verificarsi di un Potenziale Evento Rilevante e di un Evento Rilevante;
- (b) a comunicare agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune (ove nominato), non appena ne venga a conoscenza, qualunque cambiamento o evento di natura tecnica, economica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale o giuridica (tra cui l'apertura di un contenzioso) (anche se notorio) che possa determinare un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole;
- (c) a fornire agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune (ove nominato), entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta, ovvero entro il maggior termine che sia necessario in relazione alla natura della richiesta (fermo restando l'obbligo di un riscontro entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi), eventuali informazioni e/o chiarimenti che gli Obbligazionisti ed il Rappresentante Comune (ove nominato) possano ragionevolmente richiedere;
- (d) ad informare prontamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi, gli Obbligazionisti o il Rappresentante Comune (ove nominato) di ogni fatto e/o circostanza che rappresenti un caso di rimborso anticipato obbligatorio ai sensi del presente Regolamento del Prestito;
- (e) prontamente a fornire qualsiasi documento o informazione che gli Obbligazionisti possano richiedere al fine di adempiere alla Normativa Antiriciclaggio o altre similari procedure di identificazione ivi incluso:
 - i. a fornire, anche ai sensi della Normativa Antiriciclaggio e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, all'atto dell'apertura e in corso di rapporto, riguardanti i titolari effettivi;
 - ii. a svolgere tutte le attività richieste per consentire agli Obbligazionisti di adempiere agli obblighi di identificazione e di adeguata verifica; e
 - iii. a consegnare entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta di ciascun Obbligazionista ovvero il diverso termine che sarà concordato in buona fede tra l'Emittente e tale Obbligazionista, eventuale documentazione "*know your customer*" prevista per legge, regolamenti e/o regolamentazione interna.
- (f) ad informare gli Obbligazionisti in ipotesi di Acquisizione Consentite rispetto alle quali l'importo complessivo del corrispettivo pagato o comunque previsto per la relativa acquisizione (ivi incluse le commissioni, le spese, gli onorari legali e notarili, i costi e le tasse e gli oneri sostenuti o da sostenere) sommato al valore, alla data dell'acquisizione, dell'Indebitamento Finanziario residuo in capo alla Target (*enterprise value*):
 - i. sia superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e, in tal caso, consegnare agli Obbligazionisti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti al perfezionamento dell'acquisizione, una certificazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Autorizzato dell'Emittente attestante il rispetto dei Parametri Finanziari pro-formati per tener conto dell'acquisizione con riferimento alla Data di Verifica immediatamente precedente alla detta acquisizione; ovvero

- ii. sia superiore a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00) e, in tal caso, consegnare agli Obbligazionisti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti al perfezionamento dell'acquisizione: (i) una certificazione debitamente sottoscritta dal Rappresentante Autorizzato dell'Emittente attestante il rispetto dei Parametri Finanziari pro-formati per tener conto dell'acquisizione con riferimento alla Data di Verifica immediatamente precedente alla detta acquisizione; e (ii) i *due diligence report* relativi all'acquisizione, ovvero copia di qualunque documento con finalità analoga, ove predisposto.

13.3 Impegni ulteriori

Per l'intera durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna:

- 13.3.1 a (i) ottenere, mantenere pienamente valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, approvazioni, licenze, consensi ed esenzioni richieste dalla legge al fine di svolgere la propria attività e dal cui mancato ottenimento e/o mantenimento possa derivare un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole e, (ii) conservare la validità ed efficacia dei propri diritti ivi inclusi contratti, concessioni, appalti, e altri diritti che sono necessari per lo svolgimento delle rispettive attività (ivi inclusi i diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale), nella misura in cui l'invalidità ovvero l'inefficacia possano determinare un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole;
- 13.3.2 a far sì che i propri obblighi di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario non siano subordinati e/o postergati ad alcun altro obbligo assunto dall'Emittente nei confronti dei propri creditori chirografari, salvo per quelle obbligazioni che beneficiano dei diritti di prelazione previsti per legge in maniera inderogabile e dai Gravami Ammessi;
- 13.3.3 a non concedere alcun finanziamento o prestito in qualunque forma, in favore di soggetti terzi estranei al Gruppo, e a far sì che le Controllate, ciascuna Target alla data di acquisizione e le società del Gruppo, non concedano alcun finanziamento o prestito, in qualunque forma, in favore di soggetti terzi estranei al Gruppo, restando comunque inteso che ciascuna società del Gruppo ha facoltà di concedere denaro o prestiti ad altre società del Gruppo ed ai propri dipendenti, restando comunque inteso che i prestiti da concedersi ai dipendenti non siano superiori, complessivamente, ad un importo massimo pari a Euro 1.000.000,00 (un milione/00);
- 13.3.4 non assuma e non mantenga, e far sì che le Controllate non assumano e non mantengano, alcun Indebitamento Finanziario, salvo ove si tratti di Indebitamento Finanziario Consentito;
- 13.3.5 ad astenersi, e a far sì che ciascuna Target alla data della relativa acquisizione e ciascuna società del Gruppo si astenga, dal concludere o partecipare a Operazioni Straordinarie diverse dalle Operazioni Straordinarie Consentite, in difetto del previo consenso scritto degli Obbligazionisti;
- 13.3.6 ad astenersi, e a far sì che ciascuna Controllata Rilevante si astenga, dal concludere Acquisizioni diverse dalle Acquisizioni Consentite, in difetto del previo consenso scritto degli Obbligazionisti;
- 13.3.7 a non costituire o far sì che siano costituiti, (e a non obbligarsi ad assumere) Gravami sui propri beni e sui beni delle Controllate, salvo i Gravami Ammessi;

- 13.3.8 a non porre in essere, e a far sì che nessuna società del Gruppo e nessuna Target (dalla data di perfezionamento della relativa acquisizione) ponga in essere, Atti di Disposizione diversi dagli Atti di Disposizione Consentiti, salvo quanto previsto dall'Articolo 12 (*Rimborso Anticipato da Atti di Disposizione*);
- 13.3.9 salvo quanto previsto al precedente Articolo 13.1.3, l'Emittente si impegna a non distribuire utili, dividendi e/o riserve, e a non rimborsare (in tutto o in parte) il capitale sociale ovvero a non dar luogo a pagamenti a qualunque titolo e in qualunque forma ai soci (ivi incluso, a titolo di ad acquisto di azioni proprie, oppure come pagamento di interessi su prestiti soci) ove (i) sia sussistente un Potenziale Evento Rilevante e/o Evento Rilevante o la distribuzione possa comportare un Potenziale Evento Rilevante e/o un Evento Rilevante; o (ii) non siano rispettati i Parametri Finanziari o la distribuzione comporti il mancato rispetto dei Parametri Finanziari calcolati su base *pro-forma* per tener conto della distribuzione;
- 13.3.10 ad agire e a far sì che ciascuna società del Gruppo e ciascuna Target agisca in conformità al Decreto 231 e a non dar luogo, e a far sì che ciascuna società del Gruppo e ciascuna Target non diano luogo a violazioni o inadempimenti di alcuna previsione ai sensi del Decreto 231, purché tali violazioni o inadempimento non determinino un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole;
- 13.3.11 a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale le cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al Decreto 231; e comunicare agli Obbligazionisti ogni eventuale (i) nuovo procedimento pendente a proprio carico e/o delle società del Gruppo e/o delle Target per l'accertamento della responsabilità di cui al Decreto 231; (ii) nuova condanna passata in giudicato emessa nei propri confronti e/o delle società del Gruppo e/o delle Target, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, riportata ai sensi del Decreto 231; (iii) nuova misura cautelare, anche di tipo interdittivo, a proprio carico e/o delle Controllate Rilevanti e/o delle Target prevista dal Decreto 231; e (iv) provvedimento giudiziario nei propri confronti e/o delle società del Gruppo e/o delle Target che applichi le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d, del Decreto 231;
- 13.3.12 a non utilizzare, investire o comunque mettere a disposizione, sia direttamente che indirettamente, i proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario a beneficio di un Soggetto Sanzionato, o in un Paese Sanzionato;
- 13.3.13 fornire tutte le informazioni e documentazione necessarie a rispettare tutti i requisiti di "know your customer" degli Obbligazionisti nonché tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili in materia di lotta al riciclaggio e al terrorismo internazionale, ivi inclusi, a titolo non esaustivo, le Direttive Europee in materia di antiriciclaggio e la Normativa Antiriciclaggio, con riferimento al presente Prestito Obbligazionario;
- 13.3.14 osservare, e far sì che le altre società del Gruppo e le Target osservino, ogni legge e normativa applicabili, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale, contributiva, lavoristica ed ambientale che possano riguardare la propria attività come attualmente svolta e/o i propri beni, la cui violazione determini un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole. L'Emittente, ove ne venga a conoscenza, farà sì che le altre società del Gruppo e le Target compiano prontamente ogni azione ragionevolmente necessaria per sanare tale violazione;
- 13.3.15 a porre in essere, e far sì che ciascuna Controllata Rilevante ponga in essere, tutte le attività

necessarie od opportune al fine di mantenere le licenze e i contratti funzionali all'Accreditamento SSN. Rimane comunque inteso che nessun Evento Rilevante può essere invocato per la sola perdita dell'Accreditamento SSN, salvo che sussistendo la fattispecie prevista dal precedente Articolo 11 non si sia dato luogo a rimborso anticipato;

13.3.16 a non effettuare, e a far sì che ciascuna Controllata Rilevante e ciascuna società del Gruppo non effettui, modifiche, variazioni o integrazioni al proprio statuto e/o atto costitutivo, ad eccezione per quelle modifiche che non determinino il diritto di recesso di ciascun socio ai sensi degli articoli 2437 e 2473 del Codice Civile e non diano luogo ad un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole;

13.3.17 (i) a far sì che siano sottoscritti gli atti di liberazione dei Gravami accessori dell'Indebitamento GHC da Rifinanziare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal relativo rimborso, ovvero nel maggior termine individuato di comune accordo tra le parti qualora i detti atti di liberazione non possano essere, malgrado l'impegno dell'Emittente, sottoscritti entro il detto termine per ragioni che non dipendono dall'Emittente e/o dalle società del Gruppo. In relazione ai Gravami di cui al paragrafo (i) che precede, che, ai fini della piena e completa liberazione, richiedono la sottoscrizione di un atto in forma di scrittura privata autenticata e/o di atto pubblico, l'Emittente si impegna a consegnare agli Obbligazionisti una attestazione notarile di avvenuta stipula di ciascuno dei detti atti, a conferma:

- (i) dell'avvenuto deposito dei detti atti presso ciascun competente ufficio (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna conservatoria e/o registro delle imprese competente); e
- (ii) che il grado delle ipoteche e/o pegni oggetto di liberazione s'intende di primo grado formale e non sostanziale alla data di sottoscrizione dei relativi atti di liberazione,

entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data di stipula di ciascun atto di liberazione così sottoscritto.

13.3.18 entro 15 (quindici) giorni dalla relativa data di stipula dei documenti di cui al precedente paragrafo 13.3.18 che precede, l'Emittente si impegna ad inviare copia degli atti di liberazione, e, non appena disponibile, l'evidenza del completamento di tutte le formalità necessarie alla liberazione dei Gravami di cui al paragrafo 13.3.18 che precede;

13.3.19 ad informare prontamente per iscritto gli Obbligazionisti della modifica o integrazione di ogni condizione e termine del Contratto di Finanziamento, in virtù del quale i rispettivi finanziatori possano beneficiare di obblighi finanziari aggiuntivi o più favorevoli rispetto a quelli previsti all'Articolo 13 (Impegni Finanziari) del presente Regolamento del Prestito. L'Emittente consegnerà un estratto conforme all'originale delle clausole contenenti l'impegno più favorevole non oltre 5 giorni dalla data di efficacia di tale impegno/i e si impegna a prestare sin d'ora il proprio consenso ad eventuali richieste di modifica del presente Regolamento del Prestito avanzate dagli Obbligazionisti al fine di allineare le previsioni del presente Regolamento del Prestito a quelle concordate dall'Emittente nel Contratto di Finanziamento e a stipulare gli opportuni atti modificativi entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

14 PAGAMENTI E AGENTE

14.1 Agente

14.1.1 I calcoli e le determinazioni dell'Agente saranno effettuati secondo quanto previsto dal

presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti e dell'Emittente.

14.1.2 Il pagamento di ogni ammontare a qualsiasi titolo dovuto dall'Emittente in re azione al Prestito Obbligazionario ai sensi del presente Regolamento del Prestito sarà effettuato dall'Agente, per conto dell'Emittente, per il tramite dei Titolari di Conti Euronext Securities Milan sui cui conti le Obbligazioni sono depositate e, successivamente, sarà accreditato da parte di tali Titolari di Conti Euronext Securities Milan dai sopra menzionati conti sui conti presso Euronext Securities Milan del beneficiario di quelle Obbligazioni ovvero attraverso Euroclear e Clearstream sui conti con Euroclear e Clearstream del beneficiario di quelle Obbligazioni, il tutto nel rispetto delle regole e procedure di Euronext Securities Milan, Euroclear o Clearstream, a seconda del caso.

14.2 Sostituzione dell'Agente

L'Emittente si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alla sostituzione dell'Agente nei modi e alle condizioni previsti nel Contratto di Agenzia. In tal caso, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti o il Rappresentante Comune (ove nominato). Resta inteso che per tutta la durata del Prestito Obbligazionario l'Emittente manterrà un agente dei pagamenti abilitato ad operare mediante Euronext Securities Milan.

14.3 Pagamenti assoggettati alle leggi fiscali

Tutti i pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario sono, in ogni caso, soggetti a ogni legge o regolamento di natura fiscale. Nessuna commissione o spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

15 TASSAZIONE

15.1 Pagamenti liberi da Tasse

Salvo che l'Emittente o l'Agente siano tenuti all'applicazione di una qualsiasi Deduzione Fiscale ai sensi di legge, tutti i pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario saranno effettuati senza alcuna Deduzione Fiscale o con la minima Deduzione Fiscale applicabile in base alla legge. Al fine di beneficiare della disapplicazione o della riduzione delle Deduzioni Fiscali che si rendessero altrimenti applicabili, l'Agente, l'Emittente e gli Obbligazionisti dovranno collaborare per espletare ogni formalità prevista dalla legge applicabile, ivi inclusa la produzione della documentazione da fornire all'Agente o all'Emittente ai sensi della legge applicabile, della prassi amministrativa o delle interpretazioni delle autorità fiscali. A tal riguardo l'Agente o l'Emittente informerà debitamente e tempestivamente per iscritto gli Obbligazionisti in merito alle formalità procedurali da porre in essere e/o alla documentazione da fornire al fine di poter effettuare i pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario senza alcuna Deduzione Fiscale o con la minima Deduzione Fiscale possibile.

15.2 Pagamenti lordi per sopravvenuta modifica normativa

A seguito dell'imposizione di una qualsiasi Deduzione Fiscale, esclusivamente qualora la stessa fosse dovuta ad una modifica di legge entrata in vigore successivamente alla Data di Emissione, l'ammontare del pagamento dovuto dall'Emittente alla relativa Data di Pagamento sarà aumentato di un ammontare tale da mantenere (a seguito dell'imposizione della relativa Deduzione Fiscale) un importo uguale a quello che sarebbe stato dovuto se nessuna Deduzione Fiscale fosse stata imposta.

16 EVENTI RILEVANTI

16.1 Eventi Rilevanti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un Evento Rilevante.

16.1.1 *Mancato pagamento*

Il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alle relative scadenze previste dal presente Regolamento del Prestito, di qualsiasi importo dovuto a titolo di Interessi e/o capitale in relazione al Prestito Obbligazionario, a condizione che tale inadempimento non sia rimediato entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale importo era dovuto ed esigibile.

16.1.2 *Cross Default*

In relazione a qualsiasi Indebitamento dell'Emittente (diverso da quello derivante dal Prestito Obbligazionario) e/o di qualsiasi società del Gruppo, il verificarsi di una delle seguenti circostanze: (i) l'Indebitamento Finanziario non sia rimborsato alla scadenza o diventi dovuto ed esigibile precedentemente alla data di scadenza prestabilita in ragione di qualsiasi evento di inadempimento (in qualunque modo definito nella relativa documentazione); (ii) l'Indebitamento Finanziario dell'Emittente e/o di alcuna società del Gruppo diventi esigibile in conseguenza del verificarsi di un evento rilevante ai sensi dei documenti, ovvero di un evento di cancellazione delle linee di credito rese disponibili ai sensi dei documenti, atti o contratti da cui l'Indebitamento Finanziario origina, a condizione che l'ammontare totale dell'Indebitamento Finanziario in relazione al quale uno o più degli eventi menzionati nel presente paragrafo si sia verificato sia, tempo per tempo, pari a, o superiore a, su base singola o cumulata, Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) in relazione all'Emittente, e Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) (ivi incluso l'Indebitamento Consensito, relativo alle Controllate diverso dall'Indebitamento Finanziario delle Controllate da Rifinanziare), in relazione alle società del Gruppo, tra loro congiuntamente considerate (ivi incluso l'Emittente).

16.1.3 *Cessazione dell'attività*

La sospensione o cessazione dell'attività dell'Emittente o di alcuna società del Gruppo (ovvero dichiarazione scritta dell'Emittente o di alcuna delle società del Gruppo) dell'intenzione di sospendere o cessare l'attività svolta alla Data di Emissione in tutto o in parte, e limitatamente alle società del Gruppo, tale da poter dar luogo a un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.

16.1.4 *Mancato rispetto dei Parametri Finanziari*

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente anche di uno solo dei Parametri Finanziari, salvo il caso in cui non abbia dichiarato di voler porre rimedio entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi e vi abbia effettivamente posto rimedio entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi ai sensi del precedente articolo 13.1.3.

16.1.5 *Inadempimento di impegni*

L'Emittente non adempia a uno qualsiasi degli impegni (diversi da quelli di cui all'Articolo 13.1 (*Impegni finanziari*)) assunti ai sensi dell'Articolo 13 (*Impegni*) e, ove sanabile, tale inadempimento non sia rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale inadempimento si è verificato e non sia stato rimediato.

16.1.6 *Procedure esecutive*

Alcun soggetto dia luogo a iniziative di esecuzione forzata, sequestro, pignoramento, escussione o analoghi procedimenti in qualsiasi ordinamento sul patrimonio o sui beni dell'Emittente e/o di una Controllata Rilevante, con esclusione di procedure contestate secondo buona fede, e (i) oggetto di rinuncia o rigetto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della relativa procedura, (ii) procedure che secondo la ragionevole determinazione degli Obbligazionisti siano vessatorie e comunque non idonee a dar luogo alle misure descritte o (iii) procedure per importi tali da non poter dar luogo a un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.

16.1.7 *Inefficacia, invalidità o illegittimità*

Sopravvenuta inefficacia, invalidità o illegittimità di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Emittente ai sensi del Prestito Obbligazionario e del Contratto di Sottoscrizione a causa dell'emanazione, promulgazione, esecuzione o ratifica di qualsiasi modifica o emendamento a qualsiasi legge, norma o regolamento (o nell'applicazione o interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, norma o regolamento) che si verifichi dopo la Data di Emissione, qualora entro 15 Giorni Lavorativi l'Emittente e gli Obbligazionisti, negoziando secondo buona fede, non l'abbiano sostituita con una obbligazione valida ed efficace.

16.1.8 *Sentenze e altri provvedimenti*

Avvio di procedimenti contenziosi, procedimenti arbitrari, amministrativi, regolamentari (che non siano contestati dall'Emittente secondo buona fede od oggetto di rinuncia o rigetto entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi) in relazione all'Emittente o alcun bene dell'Emittente, ove (in caso di esito negativo) ne consegua o possa ragionevolmente conseguire un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.

16.1.9 *Procedure Concorsuali*

Il verificarsi di una tra le seguenti casistiche in relazione dell'Emittente e/o ciascuna Controllata Rilevante:

- (a) si dia luogo a qualsiasi atto o iniziativa ai fini di una Procedura Concorsuale, della cessione dei beni ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile, o di altre forme di cessione dei beni o simili accordi, ove ammessi dalla legge, con qualsiasi creditore dell'Emittente;
- (b) sia convocata l'assemblea dei soci per deliberare la liquidazione o una Procedura Concorsuale, ovvero siano adottate delibere in tal senso;
- (c) alcun soggetto richieda o presenti istanza per la liquidazione o una Procedura Concorsuale, ovvero venga adottato o emesso un provvedimento per l'assoggettamento dell'Emittente a liquidazione o Procedura Concorsuale;
- (d) l'Emittente si trovi in una delle circostanze di cui agli articoli 2447 ovvero 2482-ter del Codice civile (ovvero ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile), salvo il caso in cui:
 - (i) sia convocata una assemblea dei soci (o altro organo societario applicabile) che decida di approvare un incremento del capitale sociale almeno pari ai minimi di legge, della società interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui gli amministratori abbiano avuto conoscenza della detta circostanza; e

- (ii) sia versato da parte dei soci l'incremento di capitale deliberato dall'assemblea tenuta ai sensi del precedente paragrafo (i), entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della delibera; ovvero
- (e) sia nominato o sia dato luogo all'insediamento di un curatore, amministratore, conservatore, o altro analogo organo o ufficiale in relazione all'Emittente o ai suoi beni,

con esclusione in ciascun caso di (1) iniziative contestate e oggetto di rinuncia o rigetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di apertura della relativa procedura, e/o (2) iniziative che siano comunque oggetto di rinuncia o rigetto entro (30) giorni dalla data di apertura della relativa procedura e/o (3) iniziative che secondo il giudizio degli Obbligazionisti, agendo secondo correttezza e buona fede, siano vessatorie e comunque non idonee a dar luogo alle misure di cui ai precedenti paragrafi da (a) a (e).

16.1.10 *Evento Sostanzialmente Pregiudizievole*

Si verifichi un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.

16.1.11 *Relazione dei Revisori Legali e Certificato di Conformità*

- (a) Il Revisore Legale incaricato della revisione contabile dall'Emittente e del Gruppo, con riferimento alla relazione di certificazione relativa ai bilanci di esercizio (consolidati o meno):
 - (i) rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o non rilasci alcuna certificazione; ovvero
 - (ii) rilasci un giudizio negativo o con riserva su aspetti significativi attinenti la continuità aziendale.
- (b) L'Emittente non trasmetta nel termine previsto dall'Articolo 13.2.2. e non vi rimedi entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi.

16.1.12 *Insolvenza*

Il verificarsi di una tra le seguenti casistiche in relazione all'Emittente (e/o ad una Target, ove il verificarsi di una tra le seguenti casistiche determini un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole ai sensi del presente Regolamento del Prestito):

- (a) versi in uno stato di crisi o di insolvenza, nel significato di cui al paragrafo (a) dell'articolo 2 del Codice della Crisi;
- (b) renda nota la propria incapacità di far fronte ai pagamenti alle relative scadenze; e/o
- (c) ovvero sospenda i pagamenti dovuti, o renda nota l'intenzione di voler sospendere i pagamenti dovuti.

16.1.13 *Decreto 231*

Siano instaurati procedimenti a carico dell'Emittente, ovvero di qualunque Controllata Rilevante, per l'accertamento della responsabilità di cui al Decreto 231, laddove tali eventi siano tali da determinare un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole; o sia stato pronunciato un provvedimento di condanna in via definitiva a carico dell'Emittente ai sensi del Decreto 231 (incluse le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale); ovvero siano applicate all'Emittente misure cautelari, anche di tipo

interdittivo, previste dal Decreto 231, salvo che (a) in caso di sanzione interdittiva, la stessa sia stata revocata o comunque annullata prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, e (b) in caso di sanzione pecuniaria l'Emittente dimostri agli Obbligazionisti che da tale sanzione non può derivare un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.

16.1.14 *Mancato rispetto da parte dell'Emittente delle dichiarazioni e garanzie*

- (a) Una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie fornite dall'Emittente nel Contratto di Sottoscrizione sia, o risulti essere stata, non corretta o fuorviante rispetto al momento in cui è stata resa sotto ogni aspetto sostanziale;
- (b) L'Evento Rilevante di cui al precedente paragrafo (a) non sussiste ove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio e vi sia posto rimedio entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla contestazione da parte degli Obbligazionisti, o da quando il l'Emittente ne venga altrimenti a conoscenza.

16.1.15 Utilizzo difforme dei proventi

L'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario per usi diversi da quelli espressamente previsti dall'Articolo 5 (*Utilizzo dei proventi*) del presente Regolamento del Prestito.

16.2 **Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante**

Qualora si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 16.1 (*Eventi Rilevanti*), l'Assemblea degli Obbligazionisti potrà richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni. Il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti o, in caso di inerzia di questi ultimi, ciascun Obbligazionista dovrà consegnare all'Emittente una comunicazione di evento rilevante (una "**Comunicazione di Evento Rilevante**").

16.3 **Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante**

A seguito della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 16.1.4, tutti i pagamenti a titolo di capitale, interessi e altro ammontare dovuti dall'Emittente in relazione al Prestito Obbligazionario diventeranno immediatamente dovuti ed esigibili, senza necessità di ulteriori azioni o formalità, per un importo pari al loro Importo Capitale da Rimborsare, unitamente agli Interessi maturati e non pagati (ivi inclusi gli eventuali interessi di mora) e l'Emittente dovrà pagare agli Obbligazionisti tutti gli importi dovuti in relazione al Prestito Obbligazionario il decimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Evento Rilevante.

17 **AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE**

L'Emittente presenterà presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul segmento professionale di Euronext Access Milan.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul segmento professionale di Euronext Access Milan, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, vengono comunicate da Borsa Italiana in conformità al Regolamento di Euronext Access Milan.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412, comma 5, del Codice Civile, le Obbligazioni, essendo destinate all'ammissione alle negoziazioni sul segmento professionale di Euronext Access Milan di Borsa Italiana

quale “sistema multilaterale di negoziazione”, non sono soggette ai limiti di emissione di cui all’art. 2412, comma 1, del Codice Civile.

18 ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 18.1 I diritti degli Obbligazionisti saranno esercitati in via convenzionale in conformità alle previsioni degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.
- 18.2 In conformità alle previsioni di cui all’articolo 2415, comma 1, del Codice Civile, l’Assemblea degli Obbligazionisti delibera, tra l’altro:
- 18.2.1 sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
 - 18.2.2 su modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
 - 18.2.3 su tutte le altre materie di interesse comune degli Obbligazionisti (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invio della Comunicazione di Evento Rilevante).
- 18.3 L’Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dall’organo amministrativo dell’Emittente o dal Rappresentante Comune (ove nominato) ogniqualvolta lo ritengano necessario o nel caso in cui ne abbiano fatto richiesta gli Obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo dell’Importo Capitale da Rimborsare delle Obbligazioni in quel momento in essere. In caso di inerzia dell’organo amministrativo dell’Emittente (o dei sindaci in sua vece) e del Rappresentante Comune (ove nominato), l’Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Tribunale del luogo ove ha sede l’Emittente su richiesta degli Obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo dell’Importo Capitale da Rimborsare delle Obbligazioni in quel momento in essere. L’Assemblea degli Obbligazionisti si intende comunque validamente tenuta, anche in assenza di convocazione, laddove siano presenti o rappresentati tutti gli Obbligazionisti o il Rappresentante Comune, se nominato, e partecipi la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’Emittente.
- 18.4 Senza alcun pregiudizio per le disposizioni del presente paragrafo, si applicano all’Assemblea degli Obbligazionisti le disposizioni del Codice Civile relative all’assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.
- 18.5 Per la validità delle deliberazioni che abbiano a oggetto la modifica delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno i due terzi dell’Importo Capitale da Rimborsare delle Obbligazioni in quel momento in essere.

19 MODIFICHE E RINUNCE

19.1 Modifiche riservate all’Emittente

Il presente Regolamento del Prestito potrà essere modificato dall’Emittente senza il preventivo consenso degli Obbligazionisti unicamente nell’ipotesi in cui tale modifica (i) sia necessaria o opportuna al fine di correggere un errore materiale o manifesto ovvero (ii) sia necessaria per recepire modifiche alle norme imperative in materia di emissioni obbligazionarie, in ciascun caso a condizione che tali modifiche non siano pregiudizievoli per gli interessi degli Obbligazionisti.

19.2 Modifiche e rinunce riservate all’Assemblea degli Obbligazionisti

Tutte le modifiche al, e/o le rinunce alle previsioni del, presente Regolamento del Prestito diverse da quelle indicate al precedente Articolo 19.1 (*Modifiche riservate all’Emittente*) richiedono il consenso

dell'Assemblea degli Obbligazionisti, senza pregiudizio per i diritti individuali dei singoli Obbligazionisti nei limiti di cui all'articolo 2419 del Codice Civile.

19.3 Costi e spese

Sono a carico dell'Emittente:

- 19.3.1 tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti ed alle relative deliberazioni, nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito, di una richiesta di *waiver* e/o di consenso e/o di modifica e/o di rinuncia alle previsioni del presente Regolamento del Prestito e della documentazione ancillare; e
- 19.3.2 tutti i costi relativi alla nomina ed al mantenimento del Rappresentante degli Obbligazionisti (ivi comprese le relative commissioni nonché i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti convocata per deliberare sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune);
- 19.3.3 ogni imposta indiretta (quali, a titolo meramente esemplificativo, l'imposta di registro o di bollo) dovuta in relazione o rispetto al presente Regolamento del Prestito ed alla documentazione ancillare.

20 PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti verso l'Emittente per pagamenti relativi al Prestito Obbligazionario si prescriveranno decorsi 10 anni con riguardo agli importi a titolo di capitale e 5 anni con riguardo agli importi a titolo di interesse dalla data in cui le obbligazioni di pagamento siano divenute esigibili.

21 COMUNICAZIONI

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o regolamentari applicabili e le comunicazioni che devono essere effettuate a Borsa Italiana ai sensi del Regolamento di Euronext Access Milan:

- 21.1 qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata dall'Emittente agli Obbligazionisti e/o al Rappresentante Comune (ove nominato) (a) se fatta pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che ciascun Obbligazionista o il Rappresentante Comune (ove nominato) dovranno comunicare all'Emittente ai sensi del successivo Articolo 21.2 a seguito, rispettivamente, dell'acquisto delle Obbligazioni e della propria nomina, o al diverso indirizzo successivamente comunicato da questi ai sensi del successivo Articolo 21.2, o (b) se effettuate tramite Euronext Securities Milan, in ogni caso nel rispetto dei requisiti informativi dell'Euronext Access Milan e di tutte le normative vigenti applicabili;
- 21.2 qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata dagli Obbligazionisti e/o dal Rappresentante Comune (ove nominato) se fatta pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ghcspa@legalmail.it, o al diverso indirizzo successivamente comunicato dall'Emittente ai sensi del precedente Articolo 21.1.

22 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1 Legge applicabile

Le Obbligazioni e le obbligazioni extracontrattuali che derivino dalle stesse o siano a esse connesse sono regolate dal diritto italiano.

22.2 Foro competente

Il Tribunale di Milano sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione al Prestito Obbligazionario nonché alle obbligazioni extracontrattuali che derivino dallo stesso o siano a esso connesse.

ALLEGATO 1

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

[SU CARTA INTESATA DI GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.]

Spett.le

[•]

[•]

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 13.2.2 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Egregi signori,

facciamo riferimento al regolamento del prestito obbligazionario (il "**Regolamento del Prestito**") che disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario non convertibile, di ammontare nominale pari a Euro 50.000.000,00, emesso da Garofalo Health Care S.p.A. (l'"**Emittente**") in data 11 luglio 2024 (il "**Prestito Obbligazionario**") e denominato «€50.000.000,00 – 6,332% fisso con scadenza 11 luglio 2031» (codice ISIN: IT0005602385).

Salvo che non siano di seguito qui diversamente definiti, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente avranno lo stesso significato ad essi attribuito nel Regolamento del Prestito.

Con la presente Vi confermiamo che, al [•] (la "**Data di Verifica**"):

- (i) il Rapporto di Leva è pari a [•]; e
- (ii) PFN/PN è pari a [•];

Confermiamo che non sussiste alcun Evento Sostanzialmente Pregiudizievole, Potenziale Evento Rilevante o Evento Rilevante.

Cordiali saluti,

Garofalo Health Care S.p.A.

Nominativo:

Qualifica:

ALLEGATO 2**PATRIMONIO IMMOBILIARE RILEVANTE**

Indica i seguenti complessi immobiliari:

#	Ubicazione	Società del Gruppo a cui sono locati al fine di esercitarvi l'attività sanitaria
1	Parma, Via Emilia Ovest n.10	Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l.
2	Altavilla Vicentina (VI), Via Vicenza n.204	C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l.
3	Vicenza, Via Capparozzo n.10	Casa di Cura Villa Berica S.r.l.
4	Vicenza, Via G. Salvi n.14	Casa di Cura Villa Berica S.r.l.
5	Garda (VR), Via Monte Baldo n.89	Casa di Cura Villa Garda S.r.l.
6	Ravenna, Via Paolo Pavirani n.44	Domus Nova S.r.l.
7	Ravenna, Via Amalasueta c.n.20	Domus Nova S.r.l.
8	San Felice sul Panaro (MO), Via degli Scienziati nn.50-70 e 76	Aesculapio S.r.l.
9	Modena, Via Arquà n.80/A e n.80/B	Hesperia Hospital Modena S.r.l.
10	Carpi (MO), Via 3 febbraio 1831 n.1	Hesperia Hospital Modena S.r.l.
11	Monteriggioni (SI), Strada Regionale 222 Chiantigiana n.49	Rugani Hospital S.r.l.
12	Bologna, Viale Gianbattista Ercolani n.9	Ospedali Privati Riuniti S.r.l.
13	Bologna, Via Castiglione n.115	Ospedali Privati Riuniti S.r.l.

ALLEGATO 3

RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI

Indica i seguenti soggetti:

1. Maria Laura Garofalo, nata a Roma il 27 aprile 1963, codice fiscale GRFMLR63D67H501Q
2. Claudia Garofalo, nata a Roma il 22 novembre 1985, codice fiscale GRFCLD85S62H501R

ALLEGATO 4
GRAVAMI ESISTENTI

#	Società	Tipologia	Oggetto	Finanziamento Garantito	Indebitamento finanziario
1	GHC	Pegno	Azioni Sanatorio Triestino	Finito in pool del 16/11/2021	Indebitamento Finanziario GHC da Rifinanziare
2	GHC	Pegno	Quote Aurelia Hospital	Finito in pool del 16/11/2021	Indebitamento Finanziario GHC da Rifinanziare
3	GHC	Cessione di crediti in garanzia	Crediti vantati da GHC nei confronti delle società del Gruppo finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento firmato il 16/11/2021 e rivenienti dai contratti di finanziamento soci erogati da GHC	Finito in pool del 16/11/2021	Indebitamento Finanziario GHC da Rifinanziare
4	Sanatorio Triestino	Ipoteca	Immobile Strumentale	Finito Mediocredito/Finito BCC Carso	Indebitamento Finanziario delle Controllate da Rifinanziare
5	Samadi	Ipoteca	Immobile Strumentale	Prestito Obbligazionario emesso da Samadi	Indebitamento Finanziario delle Controllate Esistente
6	Gestiport 86	Ipoteca	Immobile Strumentale locato a European Hospital	Prestito Obbligazionario emesso da Gestiport 86	Indebitamento Finanziario delle Controllate Esistente

ALLEGATO 5

INDEBITAMENTO FINANZIARIO GHC DA RIFINANZIARE

Importi €

#	Società debitrice	Controparte Finanziamento	Indebitamento finanziario al 01/07/2024
1	GHC	Fin.to in pool del 16/11/2021	135,041,466

ALLEGATO 6

OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE CONTROLLATE

Importi €

#	Società debitrice	Controparte Finanziamento	Indebitamento finanziario al 01/07/2024
1	Axa Residence*	Prestito Obbligazionario	3,098,741
2	European Hospital*	Prestito Obbligazionario	3,331,147
3	Samadi*	Prestito Obbligazionario	4,389,884
4	Gestiport 86*	Prestito Obbligazionario	8,025,740
TOTALE			18,845,512

*Importo relativo a quota capitale e non inclusivo degli interessi maturati e non liquidati; prestiti obbligazionari indicati in aggregato per ciascuna società debitrice

ALLEGATO 7

INDEBITAMENTO FINANZIARIO DELLE CONTROLLATE DA RIFINANZIARE

Importi €

#	Società debitrice	Controparte Finanziamento	Indebitamento finanziario al 01/07/2024
1	Aurelia Hospital	Banca Intesa	3,112,142
2	Terme FVG	Banca Intesa	233,420
3	XRAY One	BPER	37,787
4	GVDR	Banca Intesa	159,929
5	GVDR	BCC ROMA	126,394
6	Sanatorio Triestino	Banca Intesa	491,892
7	Sanatorio Triestino	MEDIOCREDITO FVG	377,274
8	Sanatorio Triestino	BCC CARSO	3,649,132
9	Sanatorio Triestino	Banca Intesa	956,805
10	Sanatorio Triestino	Banca Intesa	1,086,367

ALLEGATO 8**ATTI DI DISPOSIZIONE CONSENTITI**

Importi in €-non inclusivi di IVA

#	Società	Asset	Importo Stimato
1	Clinica San Francesco	Immobili strumentali	16,000,000
2	Eremo Di Miazzina	Immobile non strumentale	580,000
3	Eremo Di Miazzina	Immobile /Ramo d'azienda	5,000,000
4	Radio les	Ramo d'azienda	150,000
5	Axa Residence	Ramo d'azienda	N/A

3. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITA'

3.1. Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente presenterà presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sull'Euronext Access Milan.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'Euronext Access Milan, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso.

3.2. Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla Data del Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dall'Euronext Access Milan.

3.3. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Euronext Services Milan.